

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento
PEC:

OGGETTO: Richiesta di parere in relazione all'istanza di accesso presentata dal signor ad una segnalazione del Sig. consigliere comunale del Comune di

In data il Sig. consigliere comunale di (.....), ha segnalato al Dipartimento -, all'....., alla Procura Generale della Corte dei Conti della Regione e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di la procedura del Comune di conclusasi con l'assunzione a tempo indeterminato del dott. (cat.) - già dipendente, a tempo determinato del Comune di - per possibile violazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 424, della L. n. 190/2014, che obbliga a destinare i budget assunzionali per il 2015 ed il 2016 al ricollocamento del personale degli enti di area vasta.

L'....., conseguentemente, ha indirizzato richiesta di chiarimenti sulla vicenda al Segretario comunale di, rivolgendo la nota, per conoscenza, alla Prefettura di che, in base all'art. 11, comma 2, del decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 14 settembre 2015, ha vigilanza in materia.

Con istanza del il signor ha chiesto al Dipartimento -, di estrarre copia della segnalazione del Consigliere del Comune di

A fondamento dell'istanza viene dedotta la tutela dei propri diritti e l'esercizio di ogni prerogativa finalizzata a difendere i propri diritti in tutte le sedi.

Nella richiesta di parere si evidenzia che nel caso in esame l'originario esposto del Sig. non ha ad oggetto contestazioni su comportamenti personali o professionali del Sig., bensì possibili irregolarità della condotta amministrativa dell'Ente locale.

Inoltre, si segnala che, nonostante il denunciante accompagni l'esposto con un richiamo alle disposizioni del d.lgs. n. 196/2003, si dubita che il predetto possa essere qualificato come

controinteressato ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera c), L. n. 241/1990, e quindi che sussista l'obbligo per l'Ufficio di coinvolgerlo nel procedimento ex art. 3 del DPR n. 184/2006.

L'Ufficio richiedente il parere menziona da ultimo la sentenza del Consiglio di Stato n. 863/2014 e fa presente che il sig. ha già ottenuto l'accesso alla lettera con cui è stata avviata l'attività di verifica da parte

Al riguardo la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi osserva quanto segue.

Nel caso di specie, il Sig., destinatario della segnalazione del Consigliere Comunale, è titolare di un interesse attuale, diretto e concreto all'esibizione del documento oggetto dell'istanza di accesso.

Non è dubbia, infatti, la posizione qualificata del richiedente – già dipendente a tempo determinato del Comune di -, atteso che il documento, di cui si chiede di conoscere il contenuto, afferisce direttamente alla sua sfera giuridico-soggettiva, riguardando la sua assunzione quale cat., presso il Comune di

La circostanza che l'esposto del Sig. non abbia ad oggetto contestazioni su comportamenti personali o professionali del Sig., bensì possibili irregolarità della condotta amministrativa dell'Ente locale, non rileva ai fini dell'ostensione del documento, che in ogni caso afferisce alla sfera giuridica dell'accedente.

Quanto alla sentenza del Cons. Stato Sez., Sent.,, n., citata da Codesto, la Commissione sottolinea che riguarda la diversa fattispecie giuridica di una società che chiedeva l'accesso a tutti gli atti ed i documenti contenuti nel fascicolo del procedimento concluso con il "verbale di obbligazione solidale" redatto nei confronti di altra società e di un Consorzio, entrambi legati alla società istante da un contratto di appalto di servizi.

Nella suindicata sentenza viene esaminata la questione di merito relativa al diritto d'accesso agli atti ispettivi, contenenti dati riservati o quantomeno sensibili, da parte di società non collegate da un rapporto di lavoro diretto con i lavoratori che tali dichiarazioni hanno reso, nonché sulla questione, strettamente connessa alla precedente, relativa al corretto bilanciamento fra i contrapposti diritti costituzionalmente garantiti alla tutela dei propri interessi giuridici.

Nella fattispecie concreta, diversamente, si tratta di accedere ad una segnalazione e l'amministrazione opportunamente è tenuta a darne comunicazione, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, al sig.

In ogni caso, si osserva che, in relazione alla tutela della riservatezza di terzi, la giurisprudenza (C.d.S. 26/04/2005, n. 1896 e da ultimo C.d.S. 14/05/2014, n. 2472) ha chiarito che “salvo che non si

tratti di dati personali (dati c.d. sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convenzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l' art. 16 comma 2, D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 135 (ora art. 60, D.Lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso, quest'ultimo prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogniqualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente”.

Pertanto, sembra prevalere il diritto dell'accedente stabilito dall'art. 24, comma 7, della L. 241/1990, che prescrive che l'accesso deve (comunque) essere garantito ai richiedenti quando la conoscenza del documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici rispetto alla riservatezza dell'autore della segnalazione.

In conclusione, da tutto quanto sopra evidenziato, la Commissione sottolinea che deve ritenersi prevalente l'esigenza dell'interessato di acquisire copia dell'esposto, indispensabile all'attivazione di eventuali iniziative giurisdizionali.

Nei sensi di cui sopra è il parere della Commissione.

Al Ministero

PEC:

OGGETTO: Richiesta di parere sull'istanza di accesso del giornalista al registro del cerimoniale dei doni ricevuti dal

Il ministero della, in data ha formulato a questa Commissione una richiesta di parere in ordine all'istanza con cui il giornalista ha chiesto l'accesso a al "registro del cerimoniale che elenca i doni ricevuti dal Ministro".

L'istante ritiene di avere un interesse qualificato, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. b) della legge 241/1990, in qualità di giornalista de, iscritto all'albo (tessera N°) e che la sua istanza è finalizzata alla redazione di un articolo.

La Commissione osserva, preliminarmente, che la questione posta nel richiesto parere implica l'esame dei rapporti tra il diritto di cronaca nell'esercizio dell'attività giornalistica e diritto di accesso ai documenti detenuti dall'Amministrazione.

A tale riguardo questa Commissione ha affermato in passato (cfr. parere reso nel plenum del 27 marzo 2013) sulla scorta della giurisprudenza amministrativa che a suo tempo ebbe ad occuparsi della questione (cfr. Consiglio di Stato, sentenza VI Sez., 06.05.1996, n. 570) che la posizione del giornalista o della testata giornalistica si differenzia – in ragione dell'interesse generale cui è preordinata – da quella del *quisque de populo* ed è sufficiente a titolare il giornalista stesso all'accesso ai documenti amministrativi al fine di poterli successivamente pubblicare per informare i propri lettori.

L'orientamento in ordine alla natura differenziata e qualificata dell'interesse del giornalista rispetto al comune cittadino è stato, tuttavia, di recente precisato da parte della giurisprudenza amministrativa, la quale ha sentito la necessità di chiarire che *“non è consentito dilatare l'ambito applicativo della normativa di tipo garantista di cui all'art. 22 della l. n. 241 del 1990 nel caso in cui il numero dei documenti variamente chiesti in ostensione dal giornalista, nonché la genericità della richiesta avanzata alle Amministrazioni complessivamente coinvolte nella vicenda, lascino intravedere un intento che si pone al di fuori della portata della norma di cui al citato art. 22, e cioè quello di esercitare un controllo generalizzato sull'attività della p.a. Ammettere in tal caso il diritto di accesso equivarrebbe a introdurre una inammissibile azione popolare sulla trasparenza dell'azione amministrativa”* (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 4748 del 22 settembre 2014 e T.A.R. Lazio, sez. III n. 13250 del 24 novembre 2015).

Tale ultima decisione appare particolarmente rilevante laddove - dopo aver richiamato il percorso ermeneutico già segnato dal Consiglio di Stato - evidenzia che *“Laddove si ritenesse sufficiente l'esercizio dell'attività giornalistica ed il fine di svolgere una "inchiesta giornalistica" su una determinata tematica per ritenere, per ciò solo, il richiedente autorizzato ad accedere a documenti in possesso dell'Amministrazione nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, sol perché genericamente riconducibili all'oggetto di detta "inchiesta", si finirebbe per introdurre una sorta di inammissibile azione popolare sulla trasparenza dell'azione amministrativa che la normativa sull'accesso non conosce (vedi oltre alla citata pronuncia del Consiglio di Stato, anche TAR Lazio, Sez. III, 10 dicembre 2013, n. 10692). Portando infatti alle estreme conseguenze le argomentazioni ricorsuali, in assenza di specifiche fattispecie normative coperte da segreto o riservatezza, **la P.A. sarebbe tenuta ad esibire indiscriminatamente la documentazione che il giornalista mira a visionare sulla base dell'argomento di volta in volta da lui liberamente prescelto come di proprio interesse: siffatta pretesa non trova alcun fondamento nel sistema delineato dagli artt. 22 e ss della L. 241 del 1990**”.*

La Commissione ritiene che i suddetti principi – pur meritevoli di approfondimento -siano applicabili al caso di specie, in cui l'istanza del giornalista non risulta sufficientemente motivata e delineata, se non attraverso un generico richiamo al diritto di cronaca ed al dichiarato fine di voler scrivere “un articolo”. Il che – di fatto – equivale alla richiesta di esercizio di un controllo generalizzato sull'attività della p.a. attraverso una inammissibile azione popolare sulla trasparenza dell'azione amministrativa che non risulta consentita sulla base della legislazione vigente.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

.....

A mezzo PEC:

OGGETTO: Richiesta di parere relativa al diritto di accesso di un membro del Parlamento della Repubblica.

Il Senatore della Repubblica ha rivolto, in data, un'istanza di accesso al Presidente del Consiglio, in cui ha chiesto "di accedere ai documenti amministrativi relativi all'atto di dimissioni del dott. dall'incarico di per".

La richiesta viene rivolta dal suddetto Senatore, specificando che "la situazione giuridicamente rilevante che determina l'interesse per i documenti deriva dall'espletamento del mandato parlamentare ricoperto all'interno del Gruppo "..... e dalla partecipazione della lista del suddetto movimento politico al turno annuale ordinario di elezioni amministrative per il Comune di".

Il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio per il tramite del Dipartimento per il Coordinamento amministrativo chiede un parere a questa Commissione in ordine all'istanza d'accesso in questione.

Al riguardo si rappresenta quanto segue

In primo luogo si osserva che, secondo il consolidato orientamento della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, non è possibile considerare la condizione soggettiva di Senatore (o Deputato) come titolarità di un diritto di accesso ai documenti a prescindere dall'individuazione dello specifico interesse, in quanto portatore di interessi collettivi e diffusi quale membro del Parlamento, in ragione delle funzioni di rappresentanza assegnatagli dall'articolo 67 della Costituzione .

In particolare, La Commissione per l'accesso, in linea con la posizione espressa dalla giurisprudenza (cfr., sul punto T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I, 9 novembre 1998, n. 3143) e con i propri precedenti orientamenti (vedi, tra gli altri, i pareri espressi dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nelle sedute del 12 maggio 2009, del 27 marzo 2012, del 3 luglio 2012, del 17 gennaio 2013, del 21 gennaio 2016 e le decisioni della stessa Commissione del 17 settembre 2015, dell'8 ottobre 2015 e, da ultimo, del 15 marzo 2016), ha raggiunto il convincimento che la qualità di membro del Parlamento nazionale e l'esercizio da parte di quest'ultimo di attività inerenti l'espletamento del proprio

mandato in sé non esprimano una posizione legittimante all'accesso ai documenti amministrativi, in assenza di specifico interesse concreto ed attuale all'ostensione dei chiesti documenti.

Depone in tal senso, non solo l'assenza di espressa previsione normativa che invece è possibile riscontrare per altri tipi di incarichi politici elettivi, quali i consiglieri comunali e provinciali (vedi art. 43 del d. lgs. n. 267 del 2000) ma anche l'esistenza di poteri speciali di acquisizione di documenti e di assunzione di dichiarazioni, previsti per gli organi parlamentari.

In assenza di specifica disposizione derogatoria, deve, pertanto, ritenersi inammissibile la richiesta d'accesso ai documenti amministrativi da parte di un membro del Parlamento della Repubblica, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera a) della legge n. 241/1990, che identifica i titolari del diritto di accesso con i soli soggetti privati portatori di un interesse qualificato e differenziato ad accedere a documenti amministrativi. Nel caso di specie, si tratta di una richiesta di accesso avanzata da soggetto investito del *munus publicum* inerente alla qualità di Senatore della Repubblica, per il cui assolvimento, al fine di ottenere qualsiasi informazione all'uopo necessaria, lo stesso ha a disposizione gli strumenti del sindacato ispettivo parlamentare sull'attività del Governo e della Pubblica Amministrazione.

Da ultimo, sembra utile considerare che, *de iure condendo*, **l'articolo 7 della legge 124 del 2015**, intitolato alla "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza" reca una specifica delega al Governo per integrare e correggere il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni. In particolare, in materia di trasparenza, la norma citata, alla lettera (f), reca il seguente principio e criterio direttivo: *"definizione, in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali (...) dei diritti dei membri del Parlamento inerenti all'accesso ai documenti amministrativi e alla verifica sull'applicazione delle norme sulla trasparenza amministrativa nonché dei limiti derivanti dal segreto e dal divieto di divulgazione e dei casi di esclusione a tutela di interessi pubblici e privati."* L'attuazione di tale delega dovrebbe colmare la lacuna della normativa sulla trasparenza e l'accesso che, allo stato, non prevede, per i membri del Parlamento, alcun diritto di accesso collegato alla funzioni e differenziato da quello generalmente riconosciuto a chiunque per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo 1^

FATTO

Il Sig. aveva presentato in data 22 marzo 2016 ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi avverso il provvedimento di rigetto della propria istanza, emesso dal Dirigente dell'Istituto Comprensivo 1^ di

La Commissione nella seduta del 7 aprile u.s. accoglieva parzialmente il ricorso, invitando l'amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei limiti indicati.

Con ulteriore ricorso del 20 aprile 2016 il sig. ha adito nuovamente la Commissione al fine di ottenere l'ottemperanza alla precedente decisione del 7 aprile.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi osserva che l'ottemperanza a precedente decisione non rientra tra i poteri alla medesima attribuiti, essendo tale competenza propria del giudice amministrativo.

Il ricorso deve, pertanto, ritenersi inammissibile per incompetenza.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:s.a.s. di

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti- Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata.

FATTO

La s.a.s. ha partecipato ad una procedura di gara per l'affidamento del servizio di refezione scolastica presso le scuole materne statali di tre circoli didattici del Comune di, classificandosi terza nella graduatoria finale.

La s.a.s. presentava al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata), Stazione unica appaltante, istanza di accesso alla documentazione di gara presentata dalla società s.r.l. e di s.a.s., rispettivamente prima e seconda classificata nella predetta gara, nonché ad alcuni documenti inerenti la commissione di gara e i verbali prodotti dalla medesima.

In ordine a tale istanza si formava silenzio rigetto avverso il quale las.a.s. ha adito in data 18 aprile la Commissione affinché la stessa, valutata la legittimità del comportamento tenuto dall'amministrazione adita, ex art 25 legge 241/'90, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla s.a.s., la Commissione osserva che il ricorso deve ritenersi meritevole di accoglimento sulla base delle seguenti argomentazioni. Il partecipante ad una gara di appalto ha pieno diritto ad accedere agli atti del relativo procedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 10 legge 241/90 trattandosi di accesso endoprocedimentale. L'unico limite all'accesso previsto è previsto dall'art 24 della citata legge per i documenti relativi a interessi industriali e commerciali ma, dalla natura dell'appalto oggetto di gara, sembra ragionevole dedurre l'inesistenza di segreti commerciali suscettibili di specifica tutela.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: soc.coop

Contro

Amministrazione resistente: Direzione di Commissariato Marina Militare di Taranto

FATTO

La soc. coop. ha partecipato ad una procedura di gara per l'affidamento del servizio di pulizia presso i circoli Ufficiali e Sottoufficiali di, classificandosi seconda nella graduatoria finale.

La presentava, in data 30 marzo 2016, alla Direzione di Commissariato Marina Militare di, istanza di accesso ai verbali della procedura di gara ed in particolare:

- Atti di cui al processo verbale n.161 del 25.03.2016 con cui la Commissione di Valutazione del progetto tecnico ha proceduto ad attribuire il massimo punteggio concedibile alla ditta L.M.C.;
- Atti di cui al processo verbale n.164 del 25.03.2016 con cui la Commissione all'uopo nominata ha proceduto ad aggiudicare del servizio di pulizia alla ditta L.M.C.

Su tale istanza si formava silenzio-rigetto avverso il quale la soc. coop, in persona dell'amministratore unico, ha adito, con ricorso del 2 maggio 2016, la Commissione affinché la stessa, valutata la legittimità del comportamento tenuto dall'amministrazione adita, ex art 25 legge 241/'90, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla soc. coop., la Commissione osserva che il ricorso deve ritenersi meritevole di accoglimento sulla base delle seguenti argomentazioni. Il partecipante ad una gara di appalto ha pieno diritto ad accedere agli atti del relativo procedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge 241/90, trattandosi di accesso endoprocedimentale. L'art. 24 lettera d) della citata legge prevede la possibilità di previsione di casi di sottrazione all'accesso, con riferimento ai documenti relativi a interessi industriali e commerciali ma, dalla natura dell'appalto oggetto di gara, sembra ragionevole dedurre l'inesistenza di segreti commerciali suscettibili di specifica tutela.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: soc.coop

contro

Amministrazione resistente: Direzione di Commissariato Marina Militare di Taranto.

FATTO

La soc. coop. ha partecipato ad una procedura di gara per l'affidamento del servizio di pulizia presso i circoli Ufficiali e Sottoufficiali di, classificandosi seconda nella graduatoria finale.

La presentava, in data 30 marzo 2016, alla Direzione di Commissariato Marina Militare di Taranto, istanza di accesso ai verbali della procedura di gara ed in particolare:

- Atti di cui al processo verbale n.160 del 25.03.2016 con cui la Commissione di Valutazione del progetto tecnico ha proceduto ad attribuire il massimo punteggio concedibile alla ditta L.M.C.;
- Atti di cui al processo verbale n.163 del 25.03.2016 con cui la Commissione all'uopo nominata ha proceduto alla aggiudicazione del servizio di pulizia alla ditta L.M.C..

Su tale istanza si formava silenzio-rigetto avverso il quale la soc. coop, in persona dell'amministratore unico, ha adito, con ricorso del 2 maggio 2016, la Commissione affinché la stessa, valutata la legittimità del comportamento tenuto dall'amministrazione adita, ex art 25 legge 241/'90, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla soc. coop., la Commissione osserva che il ricorso deve ritenersi meritevole di accoglimento sulla base delle seguenti argomentazioni. Il partecipante ad una gara di appalto ha pieno diritto ad accedere agli atti del relativo procedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge 241/90, trattandosi di accesso endoprocedimentale. L'art. 24 lettera d) della citata legge prevede la possibilità di previsione di casi di sottrazione all'accesso, con riferimento ai documenti relativi a interessi industriali e commerciali ma, dalla natura dell'appalto oggetto di gara, sembra ragionevole dedurre l'inesistenza di segreti commerciali suscettibili di specifica tutela.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Belluno

FATTO

Il sig. riferisce di aver presentato ricorso, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Belluno, avverso un avviso di accertamento, adducendo tra i motivi di ricorso anche il presunto difetto dei necessari poteri di legge in capo alla Dott.ssa, che tale provvedimento aveva sottoscritto. Il relativo procedimento si concludeva con sentenza n. 126/02/2015 del 20 ottobre 2015.

Presentava pertanto formale istanza di accesso alla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Belluno (ricevuta il 15 febbraio 2016), chiedendo l'ostensione degli atti relativi alla nomina a Direttore della predetta funzionaria e di ogni atto collegato, ivi compresi atti di delega e subdelega a suo favore e ogni altro atto e/o documento che valga ad attestare il ruolo ricoperto dalla medesima all'interno della Agenzia delle Entrate, nel periodo in cui la stessa ha sottoscritto il provvedimento impugnato. Motivava tale istanza con la necessità di valutare l'opportunità di impugnare la predetta sentenza.

Sulla istanza de qua si formava silenzio rigetto, avverso il quale il sig. ha presentato, in data 15 aprile u.s., ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, affinché la stessa valutasse la legittimità del comportamento tenuto dalla amministrazione adita, ex art. 25 legge 241/'90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

In data 12 maggio è pervenuta alla Commissione comunicazione della Amministrazione resistente alla quale è allegata la documentazione oggetto della richiesta ostensiva del ricorrente. La Commissione invita, pertanto, la Segreteria a voler trasmettere al ricorrente la documentazione in oggetto.

DIRITTO

In merito al gravame presentato dal sig., la Commissione preso atto della avvenuta ricezione della documentazione oggetto di richiesta ostensiva che verrà, a cura della Segreteria, trasmessa al ricorrente ritiene cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, invitando la Segreteria a voler trasmettere la ricevuta documentazione, oggetto dell'istanza di accesso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il sig., Ispettore Capo della Polizia di Stato in forza all'Uff. della Questura di, aveva appreso che il proprio Ufficio, nel comunicare al dirigente dell'Ufficio Amministrativo e Contabile, i dati necessari ai fini del pagamento dell'istituto della produttività collettiva, ha erroneamente quantificato il numero delle giornate di sua effettiva presenza. Conseguentemente ha inviato al proprio dirigente un'istanza di rettifica del predetto dato numerico anche con riferimento agli anni precedenti (dal 2012) ed il conseguenziale pagamento delle spettanze arretrate.

Presentava, altresì, in data 23 marzo 2016, al Questore di istanza di accesso, con richiesta di trasmissione in formato digitale, ai seguenti documenti:

- documentazione, ai fini del successivo pagamento dell'istituto della produttività collettiva, relativa alla comunicazione all'Ufficio Amministrativo e Contabile della Questura di e al Dipartimento della P.S. del dato numerico delle giornate di effettiva presenza effettuate dallo scrivente negli anni 2012, 2013, 2014 e 2015;
- ogni altro atto pertinente alla documentazione di cui al precedente punto.

Su tale istanza si formava silenzio rigetto avverso il quale, il sig. ha adito la Commissione, con ricorso del 7 maggio affinché la stessa, valutasse la legittimità del comportamento tenuto dall'amministrazione adita, ex art 25 legge 241/'90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta in data 13 maggio comunicazione della amministrazione resistente nella quale la Questura di dichiara di aver proceduto alla correzione dei dati erroneamente trasmessi e all'attribuzione delle giornate effettivamente spettanti (in ordine alle quali provvederanno con successivo ordine di liquidazione), dichiarando altresì di averne dato comunicazione al ricorrente in data 12 maggio.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig., la Commissione, preso atto della comunicazione della amministrazione resistente, ritiene cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia costiera - Sezione Gestione Risorse

FATTO

Il sig. ha presentato, in data 3 marzo 2016, richiesta formale di estrazione di copia di documentazione afferente il procedimento penale n. 67912014 presso la Procura della Repubblica di pendente, a suo carico.

Con provvedimento del 6 aprile l'amministrazione adita consentiva un accesso parziale differendo l'ostensione di parte della documentazione all'esito delle determinazioni della procura di

Avverso tale provvedimento il sig. ha adito, con ricorso del 5 maggio, la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del provvedimento dell'amministrazione adita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig., la Commissione osserva che l'amministrazione adita ha dichiarato di essere in attesa delle determinazioni della procura di Lagonero ma, allo stato, non è dato conoscere se le relative carte siano coperte o meno da segreto di indagine. Voglia pertanto la Procura di comunicare alla Commissione se i documenti oggetto di richiesta ostensiva siano coperti o meno da segreto.

La Commissione osserva, inoltre, che l'amministrazione adita fa riferimento a propri precedenti documenti in risposta alla medesima istanza di accesso ed in particolare a) foglio prot. n. 1781; b) foglio prot. n. 1782 entrambi datati 21.03.2016, non allegati dal ricorrente al ricorso de quo, i quali appaiono altresì necessari ai fini decidere. Vorrà pertanto l'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia costiera inviare alla scrivente Commissione tali documenti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi invita la Procura di a comunicare quanto richiesto in motivazione. Invita altresì l'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia costiera Sezione Gestione Risorse a fornire i documenti richiesti in motivazione.

Nelle more di tali incumbenti istruttori i termini di legge restano interrotti.

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: I.C. “.....” di Latina.

FATTO

Il Sig. riferisce di aver presentato, in data 23 gennaio 2015, una istanza di accesso alla Dirigente dell’ Istituto comprensivo “.....” di Latina.

Il ricorrente non specifica l’oggetto della predetta richiesta ostensiva né allega al ricorso la relativa istanza ma riferisce che la Dirigente, raccolte le dichiarazioni di dissenso all’accesso de quo dei controinteressati – figli maggiorenni dell’istante, rigettava l’istanza sulla base delle stesse.

In data, 7 marzo 2016, il sig. presentava nuova richiesta di accesso, avente ad oggetto le dichiarazioni di dissenso rese dai figli con riferimento alla precedente istanza datata 23 gennaio 2015, al fine di “valutare l’evenienza di presentare una nuova istanza di accesso idonea a superare le motivazioni ostative espresse dai controinteressati ovvero proporre eventuali azioni a tutela dei propri diritti”.

La Dirigente, in data 7 aprile u.s., inviava provvedimento con allegate nuove dichiarazioni di dissenso dei figli del sig., di fatto, negando l’accesso sulla base delle stesse.

Avverso tale provvedimento il sig., in data 2 maggio 2016, ha adito la Commissione affinché la stessa, valutasse la legittimità del diniego opposto dall’amministrazione adita, ex art 25 legge 241/’90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

E’ pervenuta in data 16 maggio nota della amministrazione resistente alla quale è allegata tutta la documentazione relativa alla vicenda in oggetto, ivi comprese l’istanza di accesso del 23 gennaio 2015 nonché le dichiarazioni dei controinteressati, oggetto di richiesta ostensiva. La Commissione invita, pertanto, la Segreteria a voler trasmettere al ricorrente la documentazione in oggetto.

DIRITTO

In merito al gravame presentato dal sig., la Commissione preso atto della avvenuta ricezione della documentazione oggetto di richiesta ostensiva che verrà, a cura della Segreteria, trasmessa al ricorrente ritiene cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, invitando la Segreteria a voler trasmettere al ricorrente la ricevuta documentazione, oggetto dell'istanza di accesso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Calabria

FATTO

Il sig. ha presentato, in data 13 aprile 2016, all'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Calabria richiesta formale di accesso alla seguente documentazione:

- copia di tutta la documentazione presente presso la Direzione regionale relativa alle comunicazioni e note intercorse tra la e la Direzione Regionale medesima, in un determinato periodo di riferimento, riguardanti l'istante e l'Ufficio Provinciale Territorio di Catanzaro.
- copia della relazione conoscitiva e dei relativi allegati, disposta dal direttore pro tempore relativa alla conduzione dell'Ufficio di Catanzaro, a seguito di denuncia della di Catanzaro.

La richiesta era motivata dalla necessità di tutelare la propria posizione giuridica, rivestendo il ricorrente la qualità di parte offesa nel giudizio pendente innanzi al tribunale di Salerno, a carico della responsabile, per il reato p.p. dall'art. 595 comma 3 c.p., anche con riferimento alla costituzione di parte civile nel processo de quo.

L'Amministrazione adita negava l'accesso richiamando la necessità di tutela della riservatezza di una "pluralità" di soggetti controinteressati coinvolti nella vicenda, limitandosi ad esporre le conclusioni della predetta indagine conoscitiva.

Avverso tale provvedimento il ricorrente ha presentato in data 9 gennaio 2016, ricorso alla Commissione per l'accesso affinché la stessa valutasse la legittimità del diniego opposto, ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della Amministrazione adita la quale, nel ribadire le argomentazioni addotte a sostegno del diniego opposto, ha ulteriormente dedotto che le informazioni utili all'istante per l'acquisizione di elementi di prova – con riguardo al giudizio penale pendente - avrebbero dovuto essere dal medesimo acquisite ai sensi dell'art. 391 quater c.p.p.

DIRITTO

In merito al ricorso presentato dal sig., la Commissione rileva la presenza di un controinteressato, ravvisabile nel Sindacato, Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile già al momento della presentazione dell'istanza di accesso, il ricorrente avrebbe dovuto provvedere alla notifica nei suoi confronti secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*) del d.P.R. n. 184/2006. Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del d.P.R. n. 184/2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Salute – Direzione Generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure

FATTO

Il sig., beneficiario dell'indennizzo ex lege 229/05 in quanto danneggiato da vaccino, riferisce di aver ricevuto, a tale titolo, tre diversi accrediti da parte del Ministero della Salute senza menzione alcuna del periodo coperto dai predetti pagamenti nonché dei criteri di calcolo per la determinazione degli importi.

Il sig. ha richiesto pertanto, in data 14 marzo 2016, copia conforme dei decreti con i quali sono stati autorizzati i predetti pagamenti. Su tale istanza si è formato silenzio-rigetto avverso il quale l'istante ha presentato ricorso, in data 2 maggio 2016, alla Commissione per l'accesso affinché la stessa valutasse la legittimità del comportamento dell'amministrazione adita, ex art. 25 Legge 241/'90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

In merito al gravame presentato dal sig., la Commissione osserva che deve dirsi certamente sussistente il diritto del ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta trattandosi di fascicolo personale del medesimo e vantando il ricorrente stesso un interesse endoprocedimentale all'accesso, previsto e garantito dal combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge 241/'90. Il ricorso deve pertanto ritenersi fondato.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Tecnico Comunale di (CZ)

FATTO

Il sig. presentava, in data 5 aprile 2016, all'Ufficio Tecnico Comunale di istanza di accesso agli atti endoprocedimentali preliminari all'adozione del permesso di costruire rilasciato - per la costruzione di un'autorimessa - a favore del sig., proprietario del fondo limitrofo al proprio.

Motivava tale istanza con la necessità di valutare l'opportunità di tutelare in via giurisdizionale i propri diritti.

Su tale richiesta si formava silenzio-rigetto dell'Amministrazione adita, avverso il quale il Sig. ha presentato, il 9 maggio u.s., ricorso a questa Commissione affinché ne valutasse la legittimità, ex art. 25 legge 241/'90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. la Commissione, accertata la propria competenza ad esaminare il ricorso, considerata l'assenza nell'ambito territoriale di riferimento del Difensore Civico sia a livello provinciale sia a livello regionale, rileva la presenza di un controinteressato - ravvisabile nel sig. - al quale si riferisce la documentazione oggetto di richiesta ostensiva.

Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile già al momento della presentazione dell'istanza di accesso, il ricorrente avrebbe dovuto provvedere alla notifica nei suoi confronti secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*) del d.P.R. n. 184/2006.

Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del d.P.R. n. 184/2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Centro di Ateneo per la Formazione e lo sviluppo professionale degli Insegnanti della Scuola secondaria - Università degli Studi Roma Tre (.....)

FATTO

Il sig. riferisce di essere stato iscritto al Percorso Abilitante Speciale - per la classe di concorso A070 - e che, successivamente all'annullamento del PAS da parte dell'Ufficio Scolastico per la Calabria, sono stati annullati alcuni esami che il medesimo aveva sostenuto così come l'esame finale di abilitazione all'insegnamento.

Il sig. ha presentato pertanto, in data 15 marzo 2016, al CAFIS UNIROMA 3, richiesta formale di accesso alle certificazioni degli esami sostenuti nonché degli esami e degli atti annullati.

L'amministrazione adita rigettava la predetta istanza, con provvedimento del 21 marzo, sulla base della dichiarata nullità degli atti consequenziali e connessi alla partecipazione del corso, già annullata dall'Ufficio Scolastico Generale per la Calabria.

Avverso tale diniego, il sig. ha presentato, in data 19 aprile, ricorso la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, affinché la stessa valutasse la legittimità del diniego opposto, ex art. 25 legge 241/'90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

In data 13 maggio u.s. è pervenuta alla Commissione comunicazione del Segreteria di Direzione CAFIS - Università degli Studi Roma Tre, alla quale è allegata la documentazione oggetto della richiesta ostensiva del ricorrente.

La Commissione invita, pertanto, la Segreteria a voler trasmettere al ricorrente la documentazione in oggetto.

DIRITTO

In merito al gravame presentato dal sig., la Commissione preso atto della avvenuta ricezione della documentazione oggetto di richiesta ostensiva che verrà, a cura della Segreteria, trasmessa al ricorrente ritiene cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, invitando la Segreteria a voler trasmettere al ricorrente la ricevuta documentazione, oggetto dell'istanza di accesso.

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Istituto di Enna

FATTO

Il Sig., in qualità di presidente del Consiglio dell'Istituto di Enna, presentava il 20 aprile u.s., al Dirigente Scolastico del medesimo Istituto istanza di accesso agli atti, richiedendo copia di “tutte le note intrattenute tra Dirigenti scolastici dell'Istituto di Enna, Comune di Enna, di Enna e Dirigenti dell'Istituto al fine di verificare eventuali ritardi ovvero inadempienze e/o omissioni dei soggetti coinvolti” in merito alla problematica della agibilità e messa in sicurezza del cortile scolastico nonché della accessibilità della scuola da parte dei soggetti portatori di handicap.

Il Dirigente rigettava l'istanza di accesso, con provvedimento del 29 aprile, motivando il diniego sulla base della genericità della documentazione richiesta e della motivazione adottata, nonché sull'assunto della presenza di soggetti controinteressati all'accesso.

Avverso tale provvedimento l'istante adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

In data 16 maggio 2016, l'amministrazione resistente inviava una memoria insistendo per il diniego.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig., la Commissione osserva che il ricorso debba ritenersi meritevole di accoglimento sulla base delle seguenti argomentazioni.

Il Presidente del Consiglio di Istituto è portatore e rappresentante di interessi attinenti, nel caso di specie, ad una tematica di particolare interesse quale quella della sicurezza della scuola e dell'accesso alla medesima da parte dei soggetti portatori di handicap. La motivazione allegata all'istanza di accesso non può dirsi generica essendo puntualmente individuata la finalità della richiesta ostensiva.

La richiesta di accesso presentata, poi, non appare formulata in modo generico, essendo ben chiaro l'oggetto della medesima richiesta e non essendo in grado l'istante di fornire indicazione più specifica della documentazione di fatto esistente.

Quanto alla eccepita presenza di soggetti controinteressati deve osservarsi che, nella specie, trattasi di soggetti pubblici da qualificarsi come amministrazioni accedute, in ordine alle quali non si pone un problema di tutela della riservatezza.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: (.....)

contro

Amministrazione resistente: Comune di (RC)

FATTO

La sig.ra in qualità di delegata di Onlus (.....) riferisce di aver presentato in data 5/04/2016 al Comune (RC) una richiesta formale di estrazione di copia di documentazione, per l'individuazione della quale rinvia all'istanza di accesso.

Ha indicato i seguenti motivi alla base della propria richiesta di accesso agli atti: "l'Associazione richiedente vanta un interesse qualificato e diretto all'accesso in quanto persegue come fine statutario la salvaguardia e tutela della vita animale".

In ordine a tale istanza la sig.ra deduce la formazione del silenzio rigetto avverso il quale ha adito, in nome e per conto della Onlus, la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del comportamento tenuto dalla amministrazione adita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, e assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla Onlus (.....) la Commissione, accertata la propria competenza ad esaminare il ricorso, considerata l'assenza nell'ambito territoriale di riferimento del Difensore Civico sia a livello provinciale sia a livello regionale osserva che, ai fini del decidere, si ritiene necessario acquisire l'istanza di accesso agli atti, che si assume allegata al ricorso de quo, ma che non risulta pervenuta. Si invita pertanto la ricorrente a fornirne copia alla Commissione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi invita la ricorrente ad assolvere l'incombente istruttorio di cui in motivazione rimanendo, nelle more, interrotti i termini di legge.

Ricorrente: Onlus (.....)

Contro

Amministrazione resistente: Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria.

FATTO

La sig.ra in qualità di delegata di Onlus (.....) riferisce di aver presentato in data 25 marzo 2016, alla Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, una richiesta formale di estrazione di copia di documentazione, per l'individuazione della quale rinvia all'istanza di accesso.

Ha indicato i seguenti motivi alla base della propria richiesta di accesso agli atti: "l'Associazione richiedente vanta un interesse qualificato e diretto all'accesso in quanto persegue come fine statutario la salvaguardia e tutela della vita animale".

In ordine a tale istanza, la sig.ra deduce la formazione del silenzio rigetto, avverso il quale ha adito con ricorso del 5 maggio, in nome e per conto della Onlus, la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del comportamento tenuto dalla amministrazione adita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, e assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla Onlus (.....) la Commissione, osserva che, ai fini del decidere, si ritiene necessario acquisire l'istanza di accesso agli atti, che si assume allegata al ricorso de quo, ma che non risulta pervenuta. Si invita pertanto la ricorrente a fornirne copia alla Commissione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi invita la ricorrente ad assolvere l'incombente istruttorio di cui in motivazione rimanendo, nelle more, interrotti i termini di legge.

Ricorrente: Onlus (.....)

Contro

Amministrazione resistente: Regione Calabria - Dipartimento Salute e Politiche Sanitarie/Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio

FATTO

La sig.ra in qualità di delegata di Onlus (.....) riferisce di aver presentato in data 25 marzo 2016 alla Regione Calabria - Dipartimento Salute e Politiche Sanitarie/Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio una richiesta formale di estrazione di copia di documentazione, per l'individuazione della quale rinvia all'istanza di accesso.

Ha indicato i seguenti motivi alla base della propria richiesta di accesso agli atti: "l'Associazione richiedente vanta un interesse qualificato e diretto all'accesso in quanto persegue come fine statutario la salvaguardia e tutela della vita animale".

In ordine a tale istanza la sig.ra deduce la formazione del silenzio rigetto, avverso il quale ha adito con ricorso del 5 maggio, in nome e per conto della Onlus, la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del comportamento tenuto dalle amministrazioni adite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta, in data 12 maggio, una nota della Regione Calabria - Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio - indirizzata alla Commissione e al Dipartimento Tutela della Salute - con la quale comunica che l'istanza di accesso di cui al ricorso non risulta essere mai stata acquisita al proprio protocollo e contestualmente invita il Dipartimento Tutela della Salute ad inviare copia della richiesta di accesso e ogni altra documentazione utile.

Non è pervenuta alcuna risposta del Dipartimento Salute e Politiche Sanitarie in merito.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla Onlus (.....) la Commissione, accertata la propria competenza ad esaminare il ricorso, considerata l'assenza nell'ambito territoriale di riferimento del Difensore Civico sia a livello provinciale sia a livello regionale osserva che, ai fini del decidere, si ritiene necessario acquisire l'istanza di accesso agli atti, che si assume allegata al ricorso de quo, ma che non risulta pervenuta. Si invita pertanto la ricorrente a fornirne copia alla Commissione.

Appare altresì necessario conoscere se l'istanza di accesso di cui al ricorso sia stata effettivamente ricevuta dal Dipartimento Salute e Politiche Sanitarie il quale è invitato a darne notizia alla scrivente Commissione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi invita la ricorrente nonché il Dipartimento Salute e Politiche Sanitarie – Regione Calabria, ad assolvere agli incumbenti istruttori di cui in motivazione rimanendo, nelle more, interrotti i termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direttore Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti – Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità

FATTO

Il dep., parlamentare italiana presso la Camera dei deputati, rivolgeva in data 26 gennaio 2016 a mezzo P.E.C., ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della l. 241 del 1990 e ss.mm.ii. e ai sensi degli artt. 5 e 43, co. 4, del D.Lgs. n. 33 del 2013 un'istanza di accesso al Dipartimento della Regione Siciliana dell'acqua e dei rifiuti, per avere copia dell'accordo transattivo siglato nel 2015 con,, e, con riferimento al contenzioso legale per la realizzazione degli inceneritori in Sicilia nel 2002 e ai documenti prodotti da consulenti professionali esterni e/o interni all'Amministrazione pubblica sui quali si è basata la decisione dell'Assessorato di siglare l'accordo transattivo.

Con nota prot. 8520 del 25 febbraio 2016, il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti facente parte dell'Assessorato, comunicava che la richiesta (prot. 3704 del 27 gennaio 2016) era stata inoltrata per competenza all'Assessore energia e servizi di pubblica utilità.

In data 14 aprile 2016, l'accedente sollecitava la mancanza di risposta trascorsi i 30 giorni previsti dalla normativa e specificando che, in assenza di riscontro entro il 21 aprile 2016, avrebbe fatto ricorso alle procedure previste dall'art. 25 della L. 241/1990. A tale sollecito, anch'esso allegato, non faceva seguito alcun riscontro.

La deputata adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del silenzio rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di una Regione.

A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche nell'ipotesi in cui si tratti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli

atti delle amministrazioni regionali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente, a fronte della mancata istituzione del difensore civico presso la Regione Sicilia, affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso.

Sull'istanza di accesso presentata dalla ricorrente si è formato il silenzio-rigetto decorsi trenta giorni, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990, dalla data del 25/2/2016, data in cui l'Assessorato dell'acqua e dei rifiuti, comunicava che la richiesta (prot. 3704 del 27 gennaio 2016) era stata inoltrata per competenza all'Assessore energia e servizi di pubblica utilità.

Infatti, la richiesta di accesso è stato soltanto reiterata con la nota 14.4.2016.

Il ricorso alla Commissione proposto in data 25/4/2016 risulta pertanto tardivamente proposto e deve essere dichiarato irricevibile, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso per tardività.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

..... ha adito in data 25 aprile 2016 la Commissione adducendo che continuava la condotta scorretta dell'Unità ricorsi del Garante per la Protezione dei dati personali, che alla motivata, dettagliata e documentata richiesta di documentazione amministrativa citata nel provvedimento 371/2015 aveva risposto "che non si registrano ulteriori elementi in ingresso".

Nel ricorso alla Commissione ha chiesto, per quanto di competenza, di verificare se:

- a) è possibile richiedere l'accesso atti solo una volta;
- b) la documentazione richiesta non può essere consegnata in quanto esclusa all'interessato;
- c) la documentazione richiesta non esiste.

In data 12/5/2016 è pervenuta memoria del Garante, che ha precisato che il Garante è un'autorità amministrativa indipendente e che tale indipendenza va in primo luogo intesa quale indipendenza dal potere esecutivo.

In particolare, non appare, a detta del Garante, espressamente riferito alle Autorità indipendenti il comma 4 dell'art. 25 della legge, relativo alla tutela giustiziale del diritto di accesso, che non risulta espressamente richiamato dall'art. 29 e, conseguentemente, l'Autorità non è soggetta ai poteri di vigilanza della Commissione, anche in considerazione della circostanza che la Commissione è nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è incardinata nella struttura burocratica della Presidenza e pertanto, sotto il profilo soggettivo, espressione del potere esecutivo, ai cui poteri di vigilanza, l'Autorità è sottratta.

DIRITTO

A prescindere dalla questione sollevata dal Garante, di cui infra, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame.

L'art. 12, comma 3, d.P.R. n. 184/06 prescrive che il ricorso debba contenere, a pena di inammissibilità, la sommaria esposizione dei fatti e dell'interesse al ricorso. Nel caso di specie,

entrambi gli elementi non sono ravvisabili nel ricorso presentato dal ricorrente, che non ha neppure formulato alcuna richiesta di riesame, ma ha genericamente posto tre quesiti alla Commissione.

Anche la richiesta di accesso allegata al ricorso e definita come tale, in realtà non presenta i caratteri di una domanda ostensiva, contenendo tutta una serie di doglianze e richieste di informazioni senza indicazione precisa di documenti cui accedere.

Quanto alla questione sollevata dal Garante, va rilevato che nei confronti delle Autorità Amministrative Indipendenti, ai sensi dell'art. 23 della l. 241/90 il diritto di accesso si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24, trattandosi di autorità cui proprio in ragione della loro specifica competenza tecnica, oltre che del carattere oggettivo e neutrale delle loro funzioni, sono stati affidati dal legislatore compiti di vigilanza ed accertamento nei settori di rispettiva competenza (compiti da esplicare attraverso procedimenti amministrativi connotati da particolari garanzie per i controinteressati).

Tale norma specialmente riguardante le Autorità Amministrative Indipendenti prevale, all'evidenza, su quella generale di cui all'art. 29 richiamato dal Garante.

Ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. e) della legge 241/90, come sostituito dall'art. 15, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15, per "pubblica amministrazione" si intendono tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario e tale concetto è stato ribadito dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato Sez. VI, 16/03/2006, n. 1397).

Gli atti delle Autorità Amministrative Indipendenti sono pertanto soggetti alla disciplina della tutela giustiziale del diritto di accesso, prescritta dall'art. 25, comma 4, in quanto rimedio aggiuntivo rispetto al ricorso giurisdizionale.

Non sembra rilevare a tali fini la circostanza che la Commissione sia nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e sia incardinata nella struttura burocratica della Presidenza, concernendo tale profilo la natura giuridica dell'organo, che costituisce un aspetto del tutto differenziato rispetto alle funzioni attribuite alla Commissione, che sono di tipo giustiziale, con finalità deflattive del contenzioso dinanzi al giudice amministrativo in materia di accesso e che postulano una posizione di imparzialità.

Proprio con riferimento alle funzioni giustiziali di cui alla norma citata, il legislatore ha operato, infatti, una significativa equiordinazione fra Commissione dell'accesso e Garante per la Protezione dei dati personali. Oltretutto i documenti prodotti dall'Autorità Garante sono indubbiamente di natura amministrativa e, come tali, soggetti al regime dell'accesso e della sua tutela.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Comune di (Provincia di

FATTO

Il Dr. ha richiesto il 16.12.2015 all'Amministrazione Comunale di l'elenco del Personale di Polizia Locale proveniente dal Comune di e relativa determina di impegno di spesa.

Ha dedotto a fondamento l'interesse diretto art. 2 e 5 DPR 184/2006.

Il Comune l'11.1.2016 ha rigettato l'istanza in relazione all'oggetto, stante la genericità della richiesta nonché per mancata dimostrazione dell'interesse concreto all'istanza.

Parte accedente ha adito il 26.4.2016 la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi affinché riesamini il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 della legge 241/90, assuma le conseguenti determinazioni, dandone comunicazione all'Ufficio interessato.

DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di un Comune.

A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche nell'ipotesi in cui si tratti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente, a fronte della mancata istituzione del difensore civico presso la Regione Puglia, affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso.

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006, essendo stato proposto ben oltre la scadenza del termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione della determinazione impugnata, previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Inps di Frosinone

FATTO

....., di professione commerciante, deduce di aver presentato in data 3/3/2016 all'Amministrazione resistente una richiesta formale di accesso di copia di propria documentazione riferita alla richiesta di pensione e formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza, la ricorrente ha adito in data 2/5/2016 la Commissione affinché assuma le conseguenti determinazioni ex art. 25 Legge 241/90.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla sig., la Commissione osserva quanto segue.

Non risulta prodotta l'istanza di accesso all'Amministrazione resistente, ma esclusivamente la ricevuta di protocollo della medesima e, pertanto, si invita la parte ricorrente a fornire copia della stessa.

Nelle more dell'adempimento del predetto incumbente istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita parte ricorrente a fornire la documentazione, di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incumbente istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri

FATTO

Il signor rivolgeva il 7.3.2016 all'Amministrazione resistente un'istanza di accesso al proprio fascicolo personale.

Non avendo avuto risposta entro 30 giorni dalla richiesta, parte ricorrente adiva nei termini la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego tacito opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 della legge 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni, dandone comunicazione all'Ufficio interessato.

In data 3 maggio 2016 l'Amministrazione resistente dichiarava che la documentazione richiesta non è più reperibile agli atti d'ufficio, atteso che il carteggio originato dall'organizzazione addestrativa dell'arma, nel caso specifico risalente all'anno 1973, non ha carattere permanente ma è soggetto a periodica distruzione, in ossequio a quanto espressamente previsto dalla normativa di riferimento.

DIRITTO

Stante quanto comunicato dall'Amministrazione resistente, il ricorso deve essere rigettato, non essendo più reperibili agli atti d'ufficio i documenti richiesti.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Accademia Militare di Modena

FATTO

Il signor rivolgeva il 23.3.2016 all'Amministrazione resistente un'integrazione a precedente istanza di accesso, richiedendo la nota datata 14.10.1974, comprensiva di eventuali atti richiamati.

L'Accademia Militare il 29.4.2016 comunicava all'accedente che erano stati inviati tutti i documenti chiesti, esistenti e presenti agli atti dell'Amministrazione.

Parte accedente, non soddisfatta della risposta, avverso il provvedimento di diniego ha adito la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 della legge 241/90, assunse le conseguenti determinazioni, dandone comunicazione all'Ufficio interessato.

DIRITTO

Stante quanto sopra dichiarato dall'Amministrazione resistente nel provvedimento impugnato, il ricorso deve essere rigettato, in considerazione del fatto che l'Amministrazione ha inviato tutti i documenti esistenti e presenti agli atti.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri

FATTO

Il signor rivolgeva il 7.3.2016 all'Amministrazione resistente un'istanza di accesso al proprio fascicolo personale.

In data 12 aprile 2016 l'amministrazione resistente comunicava che agli atti dell'amministrazione non esistono fascicoli personali intestati all'accedente.

Parte ricorrente adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 della legge 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni, dandone comunicazione all'Ufficio interessato.

In data 16/5/2016 perveniva memoria dell'Amministrazione.

DIRITTO

Il ricorso deve essere rigettato, non esistendo agli atti dell'Amministrazione resistente fascicoli personali intestati all'accedente.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:, n. q. di Segretario Generale del sindacato (.....)

contro

Amministrazione resistente: Commissariato di

FATTO

Il sig., n.q. di Segretario Generale del Sindacato (.....), in forza dei poteri derivanti dalla qualità di Legale Rappresentante di detta Organizzazione Sindacale della, ha richiesto il 1.4.2016 all'amministrazione resistente il rilascio di documentazione relativa alle prestazioni di lavoro straordinario emergente, suddividendole per settore, evitando ogni riferimento a singolo dipendente al fine di tutelare la privacy.

A sostegno della predetta istanza di accesso ha dedotto l'interesse nell'accertare e verificare che la distribuzione dei carichi di lavoro che gravano sul personale anche attraverso il ricorso all'istituto dello straordinario emergente sia equa ed imparziale.

Avverso il diniego tacito opposto da parte del Commissariato di, l'organizzazione sindacale accedente, in data 2.5.2016, ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

L'amministrazione con nota del 7 maggio 2016 ha fatto presente che la richiesta di accesso è pervenuta ad un indirizzo pec non in uso.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di essere accolto, in considerazione dell'interesse differenziato e qualificato dell'organizzazione sindacale ricorrente, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, ad acquisire la documentazione richiesta al fine di verificare e esercitare una forma di controllo consentita e legittima con riferimento ai carichi di lavoro assegnati che emergerebbero dallo straordinario emergente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: S.R.L., in persona dell'amministratore

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di Teramo – Ufficio Territoriale del Governo

FATTO

La sig.ra, nella sua qualità di amministratore e legale rappresentante della S.R.L., premesso di essere creditrice della “.....” con sede in (TE) – di seguito -, in data 17 febbraio 2016 ha chiesto all'amministrazione resistente:

- se le modifiche allo statuto, all'oggetto sociale e agli organi sociali della, intervenute con atti a rogito notaio siano state regolarmente comunicate e, in caso affermativo, se siano state autorizzate;
 - se risultano rispettate le condizioni di dotazione patrimoniale della, anche in seguito all'adozione del nuovo Fondo di Gestione;
 - se sussistano in ogni caso tutti i requisiti di legge per il mantenimento dell'iscrizione della nel Registro delle Persone Giuridiche ed, in caso negativo, da che data ne risulti la decadenza;
- chiedendo di consultare ed esaminare il Registro delle Persone Giuridiche e di tutti i documenti relativi alla e di prendere visione ed estrarre copia della trasmissione del nuovo statuto della; della trasmissione della modifica degli amministratori e legale rappresentante della; della trasmissione della certificazione attestante il raggiungimento del patrimonio sociale della; del certificato di iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche della

L'amministrazione resistente, con nota del 31 marzo 2016 ha comunicato che la risulta iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche al numero d'ordine 4 dal 16 luglio 2004 e che il Presidente del Comitato esecutivo risulta essere il sig.

A fondamento della richiesta ha dedotto di essere creditrice della

Avverso detto provvedimento parte ricorrente ha adito, nei termini di legge, la Commissione. Nel gravame, parte ricorrente dichiara che non può ritenersi soddisfatta della risposta fornita dall'Amministrazione resistente.

In data 17/5/2016 è pervenuta memoria della Prefettura che ha comunicato che nessuna informazione e/o comunicazione risulta agli atti per quanto riguarda eventuali modifiche allo statuto, all'oggetto sociale e agli organi della fondazione o ad un nuovo Fondo di Gestione.

Ha sottolineato la Prefettura che non può consentirsi l'accesso ad atti che parte richiedente dà per scontato siano in possesso dell'Amministrazione resistente, ma di cui, per converso, non si ha conoscenza e non si è in possesso, essendo state trasmesse tutte le informazioni di cui si disponeva.

DIRITTO

La Commissione deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso, limitatamente alla parte in cui è finalizzato a conoscere informazioni (quali ad esempio se le modifiche allo statuto, all'oggetto sociale e agli organi sociali della, intervenute con atti a rogito notaio siano state regolarmente comunicate, se risultano rispettate le condizioni di dotazione patrimoniale della, se sussistano in ogni caso tutti i requisiti di legge per il mantenimento dell'iscrizione della nel Registro delle Persone Giuridiche).

Sotto tale profilo, infatti, l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

Stante quanto comunicato dall'Amministrazione resistente, il ricorso deve essere rigettato, non esistendo agli atti della Prefettura i documenti amministrativi richiesti.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso nei sensi di cui in motivazione e lo rigetta nel resto.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Regione Calabria – Assessorato al Lavoro, politiche della famiglia, formazione professionale, cooperazione e volontariato

FATTO

La signora, in qualità di dipendente della s.r.l. imbottigliamento e confezionamento olio, ha richiesto la mobilità in deroga per il periodo intercorrente dal 9 luglio 2012 al 31 dicembre 2012 ed ha inoltrato la relativa domanda per il tramite della segreteria provinciale di Reggio Calabria del con sede in Reggio Calabria alla via n.

Non ha potuto produrre ulteriori elementi (a titolo esemplificativo ricevute di spedizione o di protocollo) a conferma dell'avvenuta presentazione della richiesta poiché l'incaricato non ha fornito nulla che comproverebbe l'avvenuta spedizione.

Ha fatto presente che il periodo di riferimento dell'inoltro della domanda dovrebbe essere successivo all'08.07.2012.

In data 16/3/2015 ha formulato richiesta di accesso al fine di conoscere lo stato del procedimento inerente la sua posizione, il nome del responsabile ed avere copia del bando relativo alla domanda inoltrata.

Avverso il silenzio rigetto parte accedente, tramite l'Avv., adiva la Commissione affinché dichiarasse l'illegittimità del diniego dell'accesso tacito opposto dalla Regione e assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di una Regione.

A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche nell'ipotesi in cui si tratti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente, a fronte della mancata istituzione del difensore civico presso la

Regione Calabria, affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso.

La Commissione, stante l'incertezza sulla data di avvenuta presentazione della richiesta di mobilità, al fine di accertare se la documentazione richiesta sia in possesso dell'Amministrazione nei cui confronti si chiede l'ostensione, invita la medesima a precisare se si tratti di documentazione in proprio possesso, salva, nelle more, l'interruzione dei termini di legge.

PQM

La Commissione invita l'amministrazione resistente a fornire l'informazione, adeguatamente documentata, di cui in motivazione, salva, nelle more, l'interruzione dei termini di legge

Ricorrente: Sig., amministratore unico della Srl
contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca –

FATTO

Il sig., amministratore unico della Srl, ha presentato in data 11 marzo 2016 al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca - Finanziamento Residenze Universitarie, la richiesta di visione ed estrazione copia della pratica relativa alla richiesta di finanziamento per alloggio e residenze avanzata dall'Università del 25 luglio 2011, con finanziamento autorizzato dal Ministero in data 28 maggio 2014, protocollo 0014626.28-05-2014.

Segnatamente, la Srl ha richiesto tutta la documentazione relativa alla pratica edilizia (concessione edilizia, dichiarazione inizio lavori, DIA relativa alla bonifica dell'area ...), motivando tale richiesta con la circostanza di essere concessionaria di un'area del Comune di Milano limitrofa a quella oggetto dell'intervento edilizio da parte dell'....., oggetto di finanziamento da parte del MIUR, e volendo quindi avere precisa contezza della tempistica dell'intervento edilizio di cui sopra.

L'Amministrazione resistente, con provvedimento del 4 aprile 2016 ha negato l'accesso stante l'assenza di un "interesse diretto, concreto ed attuale" art. 2, comma 1, del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 dell'istante, in relazione ad atti relativi alla procedura di (co)finanziamento richiesto, ex lege 14 novembre 2000 a. 338, da altro ente ed ha precisato che si tratta di documenti non stabilmente detenuti dal MIUR, dovendo l'istanza essere diretta al Comune di Milano.

A seguito del diniego opposto dall'Amministrazione resistente all'istanza di accesso in questione, la società ricorrente in data 2.5.2016 ha adito la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Ha evidenziato la sussistenza dell'interesse e precisando che il motivo per cui la documentazione non è stata richiesta all'Amministrazione Comunale di Milano è dovuto al fatto che attualmente pende di fronte al TAR Lombardia (n.r.g. 300/2016) un contenzioso inerente proprio al permesso di costruire presentato dall'..... sul terreno limitrofo a quello dell'odierna istante.

In data 11/5/2016 è pervenuta memoria dell'Amministrazione resistente.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla ricorrente, la Commissione prende atto di quanto dichiarato dall'amministrazione resistente, che non detiene stabilmente la documentazione richiesta.

Il ricorso nei confronti dell'Amministrazione resistente deve pertanto ritenersi inammissibile ex art. 25 comma 2 legge 241/1990.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 D.P.R. 12/4/2006 n. 184, la Scrivente invita il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca a trasmettere la domanda d'accesso al Comune di Milano, affinché si possa pronunciare sulla stessa, dandone comunicazione alla società interessata, non rilevando la circostanza che pende un contenzioso inerente proprio al permesso di costruire presentato dall'..... sul terreno limitrofo a quello della società accedente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ex art. 25 comma 2 legge 241/90 invitando l'Amministrazione a provvedere all'espletamento dell'incombente di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto “.....” di Avellino

FATTO

Parte ricorrente presentava all'Amministrazione resistente il 1/4/2016 un'istanza di accesso per avere:

- a) -copia conforme di elenco alunni a far data dal 8.9.2015, unitamente alle richieste di trasferimento con indicazione dei motivi redatte dagli esercenti la potestà genitoriale, protocollate, copia conforme del rilascio nulla osta protocollato, omettendo l'indicazione dei dati anagrafici sensibili e/o indicando, quanto consentito dal d.lvo 196/201;
- b) decreto di assegnazione dei docenti alle classi, reso pubblico il 2.9.2015.

A fondamento dell'istanza deduceva il proprio interesse attuale e concreto nonché giuridicamente rilevante, dovendo procedere alla tutela di un interesse giuridico rilevante alla luce di quanto addotto nella relazione ispettiva prot. ris.A00.DRCA. 822/1 del 18.1.2016.

Con provvedimento del 19/4/2016 la predetta istanza di accesso veniva rigettata, sul rilievo che per quanto riguarda gli elenchi alunni sono stati già forniti il 12/11/2015 con nota prot. N. 9725/f.p., mentre con la richiesta della restante documentazione sub a) si intende operare un controllo generalizzato e indiscriminato sull'azione amministrativa, facendo altresì rilevare che nel documentare le richieste di trasferimento ad altra scuola i genitori hanno addotto motivazioni che riguardano dati cosiddetti “ultrasensibili” riguardanti anche documentazione medica e stati patologici non solo dagli stessi genitori ma anche di altre persone – terze- coinvolte a vario titolo nell'organizzazione familiare.

Quanto alla documentazione sub b) l'Amministrazione ha opposto che detto documento è già in possesso della parte ricorrente, essendo stato allegato alla richiesta di accesso del 30/10/2015.

L'accedente, in data 29 aprile 2016 adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

Evidenziava che gli elenchi alunni forniti partono dal 14.9.2015 e non dall'8.9.2015 e che il decreto di assegnazione dei docenti alle classi reso pubblico il 2/9/2015 non è in suo possesso.

In data 4/5/2016 perveniva memoria dell'Amministrazione resistente.

DIRITTO

La Commissione rileva che il ricorso deve essere rigettato con riferimento alla richiesta di accesso all'elenco alunni, atteso che, secondo quanto comunicato dall'Amministrazione, l'elenco alunni della classe I F non ha subito modificazioni dall'1/9/2015 al 14/9/2015 e pertanto l'elenco alunni è il medesimo in possesso dell'accedente alla data del 14/9/2015 (elenco alunni allegato al ricorso per richiesta di riesame alla Commissione), essendo stato dichiarato dall'Amministrazione che erano soltanto in istruttoria le richieste di rilascio nulla osta.

Relativamente al rilascio del decreto di assegnazione dei docenti alle classi reso pubblico il 2/9/2015, con gli estremi della pubblicazione, il ricorso risulta meritevole di accoglimento, in quanto parte ricorrente ha un interesse qualificato a conoscere i documenti amministrativi, in quanto insegnante, tra gli altri, della classe I F; ciò anche ai fini della invocata necessità di tutelare i propri diritti nelle opportune sedi. Si rileva sotto tale profilo, che nell'istanza di accesso della ricorrente del 30/10/2015 risulta menzionata ed allegata esclusivamente la rettifica parziale degli insegnanti della scuola primaria alle classi del 27/10/2015.

PQM

La Commissione in parte rigetta il ricorso e in parte lo accoglie, nei sensi di cui alla motivazione.

Ricorrente: S.P.A., in persona del procuratore speciale avv.

contro

Amministrazione resistente: Direzione Territoriale del Lavoro di

FATTO

Parte ricorrente, in persona del procuratore speciale avv., ha presentato il 4.3.2016 all'Amministrazione resistente richiesta di accedere ai seguenti atti e documenti:

- a tutti gli atti e i documenti contenuti nel fascicolo del procedimento amministrativo concluso con il verbale unico di accertamento e notificazione del 22 febbraio 2016 redatto nei confronti della ditta
- a tutti gli atti prodromici, presupposti, consequenziali e/o connessi al verbale unico di accertamento e notificazione del 22 febbraio 2016, redatto nei confronti della ditta, ancorché non conosciuti e/o non comunicati.

A fondamento dell'istanza ha posto l'art. 10 della legge 241/90, essendogli stato notificato il verbale a titolo di responsabile solidale per mancato pagamento di contributi previdenziali, contributi assicurativi da determinare.

In data 16.3.2016 l'Amministrazione resistente ha precisato che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) D.M. 757/1994 sono sottratti all'accesso i documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi. Peraltro, il D.M. 757/94 impone obblighi di riservatezza protratti per un periodo di tempo piuttosto lungo (di norma cinque anni, salve le diverse ipotesi previste per legge) e tanto per garantire il lavoratore o il terzo da ogni indebita pressione o pregiudizio, tutela che non può non essere tenuta in debito conto dall'Amministrazione.

A fondamento del preavviso di diniego ha ricordato che la più recente giurisprudenza riconosce soddisfatto il diritto di difesa del destinatario del provvedimento afflittivo ove, come nel caso di specie, risulti comunque assolto l'obbligo di motivazione, quale elemento necessario di ogni provvedimento amministrativo. Tanto più nell'attuale quadro normativo, susseguente all'approvazione del Cd. "Collegato Lavoro", che impone ulteriori specifici obblighi di motivazione inerenti al verbale di accertamento ispettivo, obblighi che si sostanziano anche nella puntuale ed analitica rappresentazione dei mezzi di prova, come nella fattispecie avvenuto.

La parte ricorrente il 25 marzo 2016 ha replicato alle dette osservazioni della DTL, che il 31 marzo 2016 ha comunicato il rigetto dell'istanza di accesso.

Parte ricorrente, obbligata solidale ex art. 29, comma 2, D. Lgs. N. 276 del 2003, adiva nei termini la Commissione affinché dichiarasse l'illegittimità del diniego opposto dall'Amministrazione e, previo ove occorra annullamento ovvero disapplicazione in parte qua della normativa regolamentare del Ministero del Lavoro, assumesse le conseguenti determinazioni.

Con memoria del 9/5/2016 la DTL ha ribadito i motivi posti a fondamento del provvedimento di diniego del diritto di accesso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dall'accedente, la Commissione osserva quanto segue.

Al fine di esaminare il merito della vicenda contenziosa sottoposta all'esame della scrivente, si invitano le parti a fornire chiarimenti in ordine alla circostanza se i lavoratori di cui si chiede di conoscere il contenuto delle dichiarazioni rese nel corso del procedimento ispettivo, siano ancora "impiegati" presso la società ovvero presso la SPA o società ad essa collegata.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, sospende la decisione in attesa dei chiarimenti di cui alla parte motiva della presente ordinanza. I termini della decisione sono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Autorità, un'istanza di accesso agli atti contenuti in una serie di corrispondenti fascicoli riguardanti i ricorsi proposti avverso la S.p.A., sua ex datrice di lavoro.

L'Autorità Garante ha riscontrato l'istanza ed ha chiesto al sig. rilevando di avere a disposizione un CD contenente tutti gli atti a suo tempo indicati dalla società e mettendo, comunque, a disposizione dell'interessato il fascicolo riguardante l'istante.

Avverso tale provvedimento il Sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Autorità ha depositato una memoria in cui sostiene che, nei suoi confronti non sarebbe applicabile la tutela giustiziale affidata dalla legge a questa Commissione, in ragione della sua natura di Autorità indipendente e, comunque, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che non sono condivisibili gli assunti dell'Autorità in ordine all'inapplicabilità nei suoi confronti della tutela giustiziale prevista dalla legge in caso di diniego, espresso o tacito del diritto di accesso, essendo sul punto pacifica l'applicabilità dell'art. 24 della l. 241/90 siccome espressamente richiamato dal precedente art. 23 della stessa legge, ivi compresa la possibilità per gli interessati di adire questa Commissione (si richiamano sul punto le considerazioni espresse nella decisione resa nell'odierna seduta, su questione analoga).

Nel merito, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione la Commissione ritiene che possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere tenuto conto che l'istanza di accesso risulta accolta mettendo a disposizione del ricorrente il CD o, in via alternativa, invitando lo stesso a consultare i fascicoli estraendo gli atti di interesse.

La Commissione, come già evidenziato nella precedenti decisioni, ribadisce l'opportunità - anche alla luce dei numerosi ricorsi presentati dall'istante - che le parti concordino un incontro presso l'Ufficio dell'Amministrazione - che a ciò si è già resa disponibile - affinché in tale occasione il Sig.

..... possa visionare ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti contenuti nei fascicoli che lo riguardano che egli ritiene di proprio interesse.

PQM

La Commissione, dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato alla Commissione istanza di revocazione della decisione resa nella seduta del 14.12.2010.

A fondamento dell'istanza di "riesame" il ricorrente deduce di non aver avuto completa soddisfazione rispetto all'istanza di accesso a suo tempo formulata e che la decisione si fonderebbe sul fatto che l'Amministrazione avrebbe indicato di non possedere determinati documenti dei quali, tuttavia, avrebbe dovuto essere in possesso.

DIRITTO

La Commissione rileva che l'istanza risulta *prima facie* inammissibile in ragione del considerevole lasso di tempo decorso dalla emissione della decisione risalente ad oltre cinque anni or sono.

A tale riguardo la Commissione osserva che un'istanza di revocazione delle decisioni della Commissione affette da errori di fatto art. 395, comma 1 n. 4 c.p.c., può essere presa in considerazione se proposta entro un termine ragionevole che, non può, comunque superare quello lungo previsto per la revocazione delle sentenze emesse dagli Organi giurisdizionali (cfr. art. 327 c.p.c. e art. 92 c.p.a. – che prevedono il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza).

Nel caso di specie, peraltro, il ricorso appare privo degli elementi minimi necessari ad ipotizzare una revocazione della precedente decisioni rese.

Non spetta, infine, alla Commissione nessuna valutazione in ordine alla veridicità degli elementi adottati dall'Amministrazione, per il cui sindacato il ricorrente deve rivolgersi all'Autorità giudiziaria competente in ragione dei diritti o interessi asseritamente lesi.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile l'istanza di revocazione proposte dal ricorrente avverso la decisione rese tra le parti dalla Commissione nella seduta del 14.12.2010.

Ricorrente:

contro

Amministrazione ricorrente: Fondazione di

FATTO

La Sig.ra ha presentato in data 11/04/2016 all'ufficio del Personale della Fondazione di, richiesta formale di estrazione di copia della documentazione relativa alla procedura concorsuale relativa all'assunzione come "Responsabile Ufficio Contabilità e Rendicontazione".

La richiesta veniva inoltrata al fine di una tutela di un interesse personale dell'istante ed in particolare per verificare:

- i criteri prestabiliti adottati, i tempi ed i modi di svolgimento della valutazione di tutti i candidati e per la verifica dei tempi e dei modi di comunicazione delle graduatorie ai concorrenti risultati idonei;
- il rispetto delle tempistiche di legge per procedere all'assunzione a tempo indeterminato del vincitore rispetto alla pubblicazione delle graduatorie;
- la correttezza nell'attribuzione dei punteggi agli elaborati scritti attraverso comparazione delle risposte corrette fornite dalla Commissione.

La Fondazione ha autorizzato parzialmente l'accesso con provvedimento in data 15/04/2016 prot. 15819.

L'istante ha adito la Commissione affinché, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni,

La Fondazione ha depositato memoria.

DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente che l'interesse all'accesso sussiste ed è differenziato in ragione della partecipazione alla relativa procedura selettiva in cui la ricorrente è risultata idonea.

Viene, in primo luogo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

In secondo luogo, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 71. 241/1990 l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

Il ricorso risulta, pertanto, fondato in relazione a tutti gli atti riguardanti la procedura, ivi compresi gli elaborati dei candidati.

Per quanto riguarda la richiesta di ostensione di un atto contenente la redazione, da parte della Commissione, di risposte scritte con le quali confrontare quelle dei partecipanti il ricorso è inammissibile per inesistenza del documento richiesto, come rilevato dalla Fondazione nella sua memoria.

Per quanto concerne, infine, la verifica della tempistica relativa all'assunzione del vincitore il gravame è parimenti in quanto, sotto tale profilo, l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto inammissibile

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dello Sviluppo Economico

FATTO

La società S.p.A., tramite il proprio legale rappresentante pro tempore ha presentato, in data 29/2/2016 al Ministero dello Sviluppo Economico richiesta formale di estrazione di copia di una serie di documenti relativi alla concessione di un contributo, poi revocato dall'Amministrazione, per il sostegno delle attività produttive nel Mezzogiorno.

A sostegno dell'istanza ha dedotto l'interesse a conoscere tutti gli atti relativi alla revoca, rilevando di aver ricevuto una cartella di pagamento per il recupero, nell'interesse dell'Amministrazione, delle somme a suo tempo erogate.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto avverso la propria istanza di accesso la ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali la società ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione (relativo alla concessione ed alla revoca del contributo), ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

In secondo luogo, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990 l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici come quello, manifestato dalla ricorrente di opporsi alla cartella di pagamento avente ad oggetto il recupero dei contributi erogati.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente : Equitalia S.p.A.

FATTO

Il Signor rivolgeva un'istanza ad Equitalia in relazione ad una serie di cartelle di pagamento prodromiche alle intimazioni ricevute dall'Agente della riscossione.

In tale istanza il ricorrente formulava una richiesta di accesso alla documentazione relativa agli avvisi di accertamento e/o avvisi bonari e/o inviti prodromici alla emissione dell'intimazione ed alle relate di notifica delle cartelle.

Equitalia ha riscontrato la nota del ricorrente rappresentando la legittimità del proprio operato e l'istante ha adito la Commissione affinché, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni

Equitalia ha depositato memoria in cui rileva di aver provveduto all'ostensione delle relate di notifica di alcune cartelle, dichiarando di non essere in possesso delle altre – per effetto del decorso del termine di cui all'art. 26, comma 4 D.P.R. 602/73 e deducendo, altresì, di non possedere gli atti prodromici all'iscrizione a ruolo, di competenza dell'Ente impositore.

DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, che il ricorso può essere esaminato limitatamente alla richiesta di accesso agli atti mentre tutte le altre doglianze del ricorrente riguardanti pretesi vizi del procedimento, delle cartelle o delle intimazioni, esulano dalle competenze di questa Commissione.

Le domande del ricorrente contenute nei punti da 1) a 6) delle conclusioni del ricorso sono, pertanto, manifestamente inammissibili in questa sede.

Per quanto riguarda la richiesta di ostensione delle relate di notifica delle cartelle va dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione a quelle che sono state messe a disposizione, mentre il ricorso è inammissibile per inesistenza del documento richiesto in relazione a quelle che Equitalia ha dichiarato di non possedere, essendo decorso il termine entro il quale la stessa è obbligata a conservare le matrici.

Per quanto riguarda gli altri atti richiesti, prodromici all'iscrizione a ruolo, atti non formati e non di competenza dell'Agente della riscossione, quest'ultimo è invitato a trasmettere, a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, l'istanza di accesso del ricorrente al competente Ufficio dell'Ente impositore affinché si possa pronunciare sull'istanza.

PQM

La Commissione dichiara in parte improcedibile il ricorso, per cessazione della materia del contendere; lo dichiara inammissibile per il resto e, limitatamente agli atti non detenuti dall'Agente della riscossione, invita quest'ultimo provvedere all'espletamento dell'incombente di cui in motivazione, salva l'interruzione, nelle more, dei termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: INPGI – Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti italiani

FATTO

Il Comune di formulava una richiesta di accesso all'Ente previdenziale dei giornalisti dopo aver ricevuto un verbale di accertamento ed irrogazione di sanzioni con cui era stata contestata dall'Ente la violazione degli obblighi contributivi in relazione all'attività di due dipendenti comunali.

Nella fase di contraddittorio in sede amministrativa l'Istituto ha respinto le argomentazioni del Comune ed ha motivato la decisione facendo riferimento ad una deliberazione presidenziale che il Comune ha chiesto di conoscere in quanto parte della motivazione del provvedimento di rigetto delle sue osservazioni e dell'istanza di autotutela.

L'Amministrazione ha negato l'accesso invocando il proprio "*Regolamento per la disciplina del diritto di accesso a norma della legge n. 241/90*" - approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera 119/1994.

Avverso il rigetto sulla sua istanza di accesso, il Comune ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Istituto ha depositato memoria insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La Commissione osserva, preliminarmente che non colgono nel segno le considerazioni dell'Istituto in ordine alle precedenti decisioni di questa Commissione che avrebbero confermato la legittimità del comportamento dell'Istituto stesso in relazione ad "*analoghi provvedimenti di diniego*".

Nelle fattispecie esaminate dalla Commissione (si veda seduta del 17/12/2015) il ricorso (da parte di un giornalista) è stato respinto non perché è stato positivamente vagliato il comportamento dell'Amministrazione, ma solo in quanto l'Istituto aveva invocato l'articolo 8, comma 2 del regolamento dell'INPGI in materia di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi - atto che la Commissione non ha il potere di disapplicare.

In quel caso si trattava di una Delibera di Organo Collegiale dell'Ente, peraltro non ancora sottoposta all'esame dei Ministeri vigilanti, per cui era stato possibile valutare la riconducibilità della stessa al menzionato disposto regolamentare.

Nel caso di specie l'atto richiesto, ancorchè l'Istituto faccia riferimento alla medesima fattispecie sopra sintetizzata, è una delibera del Presidente (n. 73/2016) che è stata posta a fondamento del rigetto dell'istanza del Comune di annullamento o revoca del verbale di accertamento di violazioni in materia previdenziale.

Da ciò consegue che viene in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il Comune ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Inoltre, la motivazione del provvedimento di rigetto dell'istanza di autotutela del Comune fa espresso e completo richiamo alla deliberazione presidenziale assunta di talchè, vista la disciplina della motivazione *per relationem* di cui all'art. 3, comma 3 della l. 241/90 in base al quale "*se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama*" sussiste senz'altro il diritto del ricorrente, parte del procedimento in questione, ad accedere a tale documento e ciò anche al fine di tutelare il proprio diritto di difesa ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 71. 241/1990.

Inoltre, lo stesso art. 8 del Regolamento dell'Ente fa salvo il diritto di accesso difensivo e la indispensabilità dell'atto richiesto, anche ai fini della tutela giurisdizionale del Comune, risulta *ictu oculi* sussistente, a fronte della sanzione amministrativa pecuniaria contestata.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Guardia di Finanza

FATTO

Il signor una richiesta di accesso alla Guardia di Finanza in relazione agli atti e documenti posti alla base di una verifica fiscale nei suoi confronti, da cui era scaturito un avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Dopo un primo diniego, con nota prot. 10985\2016 del 12\1\2016 la GdF accoglieva l'istanza di accesso ai documenti della verifica, relativi all'attività ispettiva condotta essendo stato emesso il provvedimento di avviso di accertamento delle maggiori imposte da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Il ricorrente deduce che veniva consentito l'accesso e l'estrazione in copia, tra l'altro, di 11 documenti di coerenza esterna mentre veniva consentita solo la presa visione di almeno altri 20 documenti.

A seguito del rigetto parziale della sua istanza il ricorrente ha tempestivamente adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ordinasse all'Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti.

La Guardia di Finanza ha fatto pervenire memoria in cui insiste per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Viene, in primo luogo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

In secondo luogo, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990 l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici i quali riposano, nel caso di specie, nelle esigenze difensive rispetto all'accertamento tributario e in quelle riguardanti i procedimenti penali a carico dell'istante.

La Commissione rileva, infine che, alla luce dell'art. 22 lett. a) della legge 241/90 e dell'art. 7 comma 1 del D.P.R. 184/2006 il diritto di accesso può esercitarsi nella duplice forma della visione e dell'estrazione copia.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione Didattica Statale di

FATTO

La Sig., insegnante di sostegno presso la Direzione Didattica di rivolgeva, nel dicembre 2015 all'Amministrazione un'istanza di accesso al P.E.I. (programma educativo individualizzante) riguardante il minore dalla stessa assistito e di cui non aveva trattenuto copia.

Con nota del 10/3/2016 l'insegnante ha reiterato la sua istanza e, formatosi il silenzio rigetto adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso, in disparte i profili relativi all'inammissibilità per omessa notifica al soggetto controinteressato, risulta irricevibile.

La ricorrente, già nel dicembre 2015, ebbe a formulare analoga istanza di accesso sulla quale si è formato il silenzio rigetto decorsi trenta giorni, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della l. 241/90.

A tale riguardo appare opportuno precisare che la proposizione di una nuova istanza di accesso (come quella del marzo 2016) è ammissibile laddove risulti fondata su elementi di fatto o di diritto nuovi o diversi rispetto a quella originaria, e non costituisce il mezzo per rimettere in discussione provvedimenti non impugnati o non ritualmente gravati in sede giustiziale.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di Roma

FATTO

La Sig., dirigente della Polizia di Stato rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso in relazione agli atti di un procedimento avviato nei suoi confronti relativo ad un suo trasferimento.

In sede di esercizio del diritto di accesso chiedeva l'ostensione di un documento (appunto al Capo della Polizia) che, con provvedimento del 18.2.2016 veniva dichiarato non ostensibile per ragioni di segreto istruttorio.

Con nota del 26/3/2016 il dirigente ha reiterato l'istanza di accesso rilevando che, già in data 18 dicembre 2015 il P.M. aveva autorizzato l'utilizzazione degli atti essendo venuto meno il segreto istruttorio e che gli atti erano stati poi depositati presso la Cancelleria del GIP.

L'amministrazione ha reiterato il diniego per le stesse ragioni a suo tempo evidenziate ed avverso tale ultimo provvedimento il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso risulta irricevibile.

La ricorrente tra gennaio e febbraio 2016 ebbe a formulare un'istanza di accesso analoga a quella oggetto del presente ricorso ed, avverso il provvedimento di rigetto da parte dell'Amministrazione non ha proposto i previsti rimedi impugnatori.

La proposizione di una nuova istanza di accesso (come quella del marzo 2016) è ammissibile laddove risulti fondata su elementi di fatto o di diritto nuovi o diversi rispetto a quella originaria, e non costituisce il mezzo per rimettere in discussione provvedimenti non impugnati o non ritualmente gravati in sede giustiziale.

Sul punto il provvedimento dell'Amministrazione risulta meramente confermativo del precedente e le ragioni addotte come nuove (l'assenza del segreto istruttorio sulla base dell'autorizzazione

all'utilizzo degli atti da parte del P.M.) risultano già esistenti nel dicembre 2015 ed avrebbe potuto, pertanto, essere fatte valere in sede di impugnazione del primo provvedimento di rigetto.

Inoltre l'avvenuto deposito – successivamente - degli atti presso la cancelleria del G.I.P., risulta dedotta, ma non documentata dall'istante, che, in ogni caso, in quanto parte del procedimento penale, potrà in quella sede prendere visione degli atti depositati.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Questura di

FATTO

La signora rivolgeva alla Questura di un'istanza di accesso diretta ad estrarre copia degli atti relativi alla sua istanza di permesso di soggiorno per familiari di cittadini UE dopo aver ricevuto un preavviso di rigetto ed aver depositato le proprie osservazioni.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, a mezzo del proprio difensore, ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, limitatamente agli atti che sono presenti nel fascicoli del procedimento riguardante l'istante, ove esistenti, venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ambasciata d'Italia di

FATTO

La Sig.ra, anche nell'interesse del figlio minore, rivolgeva, tramite il proprio procuratore speciale, un'istanza di accesso agli atti relativi alla trasmissione dell'atto di nascita del proprio figlio da parte dell'Ambasciata al Comune di

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Ambasciata ha fatto pervenire una nota alla Commissione in cui rileva di aver ricevuto il Sig., procuratore dell'istante, nelle date del 7/4 e del 12/4 consentendo l'accesso agli atti.

DIRITTO

La Commissione, sulla base di quanto esposto dall'Amministrazione, dovrebbe dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Tuttavia, considerato che il ricorso è stato proposto in un momento successivo rispetto ai giorni in cui l'Ambasciata dichiara di aver ricevuto l'istante consentendo l'accesso agli atti, circostanza che non è stata evidenziata dal ricorrente, invita quest'ultimo a chiarire le ragioni del suo interesse al ricorso e l'Amministrazione a precisare se, in sede di accesso sia stata ostesa tutta la documentazione contenuta nel fascicolo riguardante l'istante, ivi compresa la nota di trasmissione dell'atto di nascita del proprio figlio da parte dell'Ambasciata al Comune di

Nelle more dell'adempimento dei predetti incumbenti istruttori, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita le parti a fornire le informazioni di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incumbente istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

Il Sig. socio della Croce Rossa Italiana formulava richiesta formale di visione/estrazione di copia della documentazione relativa ad una manifestazione in cui aveva partecipato la Croce Rossa nei confronti della Regione Lazio.

Ha motivato la propria istanza facendo riferimento all'interesse, quale socio, a tutelare lo Statuto dell'Associazione ed il corretto utilizzo dell'emblema della stessa.

Dopo il rigetto di una prima istanza da parte della Croce Rossa, la quale rilevava che, nel periodo indicato dall'istante non aveva partecipato ad alcuna manifestazione, lo stesso formulava una nuova istanza rettificando il periodo.

Formatosi il silenzio rigetto sulla sua istanza ha adito erroneamente il difensore civico di Roma Capitale che ha trasmesso il ricorso alla Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Con riferimento all'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione della qualità di socio dell'istante e della volontà di tutelare, a norma dello Statuto, il corretto utilizzo dell'emblema associativo.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 71. 241/1990 l'accesso deve, pertanto, essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il Sig. rivolgeva all'Amministrazione una diffida ad adempiere contenente diretta anche a conoscere lo stato della pratica relativa alla propria domanda, presentata alla Prefettura di, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

L'istanza è stata indirizzata anche a questa Commissione.

DIRITTO

La Commissione, in disparte i numerosi profili relativi alla ricevibilità di un atto che contiene "diffida ad adempiere" osserva in via assorbente l'inammissibilità del ricorso in quanto non ha ad oggetto il diniego, espresso o tacito, ad una richiesta di accesso a documenti amministrativi (istanza che non risulta neppure allegata al ricorso), bensì la richiesta di adozione e di formazione da parte delle Amministrazioni competenti di provvedimenti amministrativi.

La Commissione rileva, per completezza che lo stato di trattazione della pratica riguardante il conferimento della cittadinanza è consultabile sul portale www.interno.it nella sezione "*Cittadinanza - consulta la tua pratica*", direttamente dall'interessato in possesso del proprio codice identificativo.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile

Ricorrente: Cooperativa e ONLUS

contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – D.T.L. di

FATTO

Le ONLUS Coop. e hanno presentato, in data 23/03/2016, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Territoriale del Lavoro di richiesta formale di accesso agli atti venutisi a formare in conseguenza dell'esposto presentato in merito a presunte violazioni, della parte di alcune società, in relazione all'utilizzo di lavoratori nell'ambito dell'attività di servizi funebri.

L'Amministrazione rigettava l'istanza di accesso e le Cooperative hanno adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in relazione agli atti che sono conseguiti alla segnalazione delle Cooperative ricorrenti, da un lato in ragione dell'interesse dell'autore di un esposto/segnalazione a conoscerne gli atti del relativo procedimento, dall'altro alla luce del comma 7 dell'art. 24 L. 71. 241/1990, in base al quale l'accesso deve essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti appare necessaria per curare o per difendere interessi giuridici, che possono consistere, nella specie, nelle eventuali iniziative da intraprendere in relazione alle violazioni commesse in danno dei lavoratori da parte dalle società operanti nel medesimo settore di attività.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: INPS di

FATTO

La Signora, formulava un'istanza di accesso all'INPS di per conoscere la situazione previdenziale del Sig., avendo interesse a conoscere la posizione lavorativa di quest'ultimo ed in particolare se fosse iscritto quale imprenditore o coltivatore diretto, deducendone riflessi in ordine alla validità del contratto di affitto di terreno di sua proprietà stipulato con il medesimo Sig.

L'INPS differiva l'accesso per inviare copia dell'istanza al controinteressato il quale si opponeva all'ostensione per ragioni di tutela di riservatezza, opposizione accolta dall'INPS che negava l'accesso agli atti richiesti.

L'istante adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo la ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso al Sig. quale controinteressato rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il Sig. rivolgeva all'Amministrazione una diffida ad adempiere contenente un'istanza di accesso diretta a conoscere lo stato della domanda presentata nel corso dell'anno 2012 alla Prefettura di, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assunse le conseguenti determinazioni.

Il Ministero ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui fa presente di aver trasmesso all'istante preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990 limitatamente agli atti contenuti nel fascicolo del richiedente, ove esistenti e suscettibili di ostensione.

In ordine alla richiesta di informazioni sullo stato del procedimento, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, che risulta aver notificato all'istante un preavviso di rigetto, la Commissione non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il signor rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso diretta a conoscere il nominativo del responsabile del procedimento e la copia della documentazione in relazione alla propria istanza presentata alla Prefettura di, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui fa presente di aver trasmesso la documentazione al Ministero dell'Interno, competente per l'adozione del provvedimento finale che, in data 09/05/2016 inviava al richiedente preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990 limitatamente agli atti contenuti nel fascicolo del richiedente, ove esistenti e suscettibili di ostensione.

In ordine alla richiesta di informazioni sullo stato del procedimento, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, che risulta aver notificato all'istante un preavviso di rigetto, la Commissione non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: s.a.s.

contro

Amministrazione resistente: Poste Italiane - Bancoposta S.p.A.

FATTO

La società s.a.s., a mezzo del proprio legale rappresentante ha formulato alle Poste Italiane – Bancoposta S.p.A. un’istanza di accesso diretta a conoscere le ragioni di chiusura/blocco di un conto corrente intestato alla società e la corrispondenza intercorsa tra le Poste e l’..... presso la Banca d’Italia in relazione a presunte segnalazioni antiriciclaggio.

Poste Italiane ha riscontrato l’istanza del ricorrente indicando le ragioni della chiusura del conto.

Interpretando tale nota come rigetto sulla sua istanza di accesso, l’istante adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La società ha opposto l’inapplicabilità della disciplina dell’accesso agli atti di cui alla legge 241/90 in ragione della natura privata del rapporto di conto corrente, non venendo in rilievo aspetti relativi al servizio pubblico di Poste.

DIRITTO

La Commissione osserva che ai fini dell’applicazione della disciplina di cui agli artt. 22 e ss. della l. 241/90, ai sensi dell’art. 22, comma 1 lett. e) si intende per *“per pubblica amministrazione”, tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”*.

Nel caso di specie gli atti in questione – relativi ad un conto corrente - non afferiscono, neppure indirettamente, alla gestione del servizio pubblico postale demandato alla società, bensì ad un rapporto privatistico nel cui ambito non può essere invocato il diritto di accesso.

Osserva a riguardo la Commissione che l’astratta accessibilità - anche agli atti dei soggetti privati svolgenti pubbliche funzioni o pubblici servizi, *“limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”*, debba essere correttamente circoscritta - onde evitare indebite estensioni del diritto all’ostensione - valorizzando la necessità della sussistenza, a tal fine, di uno specifico *“collegamento, anche indiretto, tra la documentazione oggetto della pretesa ostensiva ed un pubblico interesse che*

soddisfi la ratio legis della trasparenza della sfera d'azione amministrativa" (in tal senso, Consiglio di Stato, sezione VI, n. 7977/2010).

Orbene, nel caso di specie, l'istanza avanzata dal ricorrente - quale privato cliente di Poste Italiane – Bancoposta S.p.A., non appare sorretta da un tale necessario collegamento con l'attività di gestione del servizio pubblico postale, bensì è inerente ad un rapporto di carattere strettamente privatistico assoggettato alle regole di diritto privato e non anche alla normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Ne consegue che l'interesse del ricorrente potrà trovare eventuale tutela solo sul piano degli specifici obblighi derivanti dal contratto, ovvero, come indicato dalla società, rivolgendosi ad esempio, all'Arbitro Bancario Finanziario previsto dall'art. 128-bis del Testo Unico Bancario.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – U.S.R. per la
.....

FATTO

La signora ha presentato all'Ufficio Scolastico Regionale della richiesta formale di estrazione copia della bella e brutta copia delle due prove scritte (saggio e studio di caso) di alcuni candidati (indicati nell'istanza) inclusi nella graduatoria di merito del Concorso per dirigenti scolastici, nonché dell'elenco del numero dei fogli richiesti dai candidati .

A sostegno dell'istanza deduceva di avere un interesse difensivo a conoscere i documenti in relazione alle iniziative assunte o da assumere rispetto alla suddetta procedura concorsuale.

L'Amministrazione, in ottemperanza alla decisione di questa Commissione ha trasmesso gli atti all'A.G. per richiedere l'autorizzazione al rilascio de documenti ex art. 258 c.p.p, dichiarando di non aver ricevuto riscontro.

Ha, inoltre, precisato di non essere in possesso di un elenco con il numero dei fogli consegnati a ciascun candidato.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto, da un lato, in mancanza dell'autorizzazione da parte dell'A.G. i documenti richiesti non sono ostensibili, dall'altro l'elenco dei fogli consegnati ai candidati è un documento inesistente, come dedotto dall'Amministrazione nella propria memoria.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: comune di (CS)

FATTO

L'ing. ricorrente, in qualità di residente presso il comune resistente, il 23 febbraio 2016, ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti inerenti la procedura aperta d'appalto per l'affidamento dei lavori di adeguamento sismico – scuola media “.....” – corpo A, POR Calabria FESR 2007/2013:

1. progetto esecutivo posto a base di gara;
2. offerta tecnica migliorativa proposta dall'impresa appaltatrice;
3. eventuali atti di perizia di variante tecnica e suppletiva;
4. stato finale dei lavori e certificato di regolare esecuzione/collaudato.

Avverso la condotta inerte del comune resistente integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il ricorrente ha adito la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

L'amministrazione resistente, con memoria del 12 maggio, ha inviato al ricorrente e, per conoscenza alla scrivente, il provvedimento con il quale ha invitato il ricorrente a recarsi presso gli uffici per esercitare il chiesto accesso.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione ribadisce la propria competenza ad esaminare il presente gravame affinché non sia pregiudicata la tutela avverso i provvedimenti di diniego o di differimento dell'accesso emanati da amministrazioni locali in assenza del difensore civico.

La Commissione, preso atto del provvedimento con il quale il comune resistente invita il ricorrente a recarsi presso gli uffici indicati per esercitare l'accesso ai documenti, rileva la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato Generale

FATTO

La ricorrente, funzionaria dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite il legale rappresentante avv., ha chiesto di accedere ai documenti relativi alla procedura di interpello per il conferimento del posto di funzione dirigenziale di livello non generale di coordinatore del Servizio, pubblicata il 26 novembre 2015.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 5 aprile 2016, ha negato il chiesto accesso ritenendo la ricorrente priva di un interesse qualificato atteso che la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla disciplina del conferimento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali – 5 settembre 2008, stabilisce che agli interPELLI possono dare risposta unicamente i dirigenti che appartengono ai ruoli della Presidenza stessa e, sono esclusi i dirigenti dei ruoli di altre amministrazioni e coloro, come nel caso di specie, che non appartengono ad alcun ruolo dirigenziale. Aggiunge l'amministrazione che solo nel caso in cui non si pervenga all'individuazione di alcun soggetto idoneo, l'amministrazione potrà allargare il campo delle proprie valutazioni.

Avverso il provvedimento di diniego del 5 aprile, la ricorrente, tramite il legale rappresentante avv., ha adito la scrivente il 10 maggio 2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

Al fine di valutare la ricevibilità del gravame la Commissione chiede alla ricorrente di volere inviare la prova della data di ricevimento del provvedimento di diniego. Nelle more i termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione chiede alla ricorrente di volere trasmettere i citati documenti, interrompendo nelle more i termini di legge.

Ricorrente:,

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Parma

FATTO

I ricorrenti con istanza del 26 ottobre 2015, hanno chiesto di potere accedere alle certificazioni delle ritenute d'acconto versate dai committenti per i quali il sig. presta la propria attività di consulente e le dichiarazioni dei redditi relative all'anno 2015. Motivano i ricorrenti di avere notificato nei confronti dei controinteressati, ricorso per decreto ingiuntivo con atto di precetto per il recupero delle somme loro dovute quali conduttori.

Avverso la condotta inerte dell'amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio rigetto, i ricorrenti hanno adito la Commissione il 14 aprile 2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

L'amministrazione resistente, con memoria inviata alla scrivente ed ai ricorrenti del 3 maggio 2016, ha comunicato che nessun dato relativo ai controinteressati risulta presente al sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria, atteso che il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, anno d'imposta 2015, non è ancora scaduto.

DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione rileva la tardività del presente gravame per essere stato presentato, il 14 aprile 2016, ossia ben oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio diniego ricadente, nella fattispecie in esame, alla data del 26 novembre 2016.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività.

Ricorrente: s.a.s.

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Roma

FATTO

La sig.ra, quale socio accomandatario della società ricorrente, il 17.3.2016 ha chiesto di potere accedere ai documenti del procedimento di rettifica del classamento di un immobile di cui è proprietaria dal 2005, previa rideterminazione della minore consistenza dell'immobile stesso.

Avverso la condotta inerte dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, la ricorrente ha adito la scrivente ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Successivamente, la società, tramite la sig.ra, il 5.5.2016 ha inviato una memoria con la quale ha dichiarato il venir meno dell'interesse al ricorso per avere l'amministrazione "adempito a quanto richiesto".

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria di cui in narrativa, rileva la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Equitalia Sud s.p.a.

FATTO

Il ricorrente, tramite la dott.ssa, ha chiesto con istanze del 16.10. 2015 e del 14.12.2015, non allegate al presente gravame, di potere accedere a tutti i documenti relativi alle cartelle esattoriali indicate nelle istanze stesse e, in particolare, a quelli inerenti gli avvisi di “accertamento e/o avvisi bonari e/o inviti prodromici alla emissione delle intimazioni ed altri atti prodromici riferibili alla legittimazione attiva dei presupposti e/o atti impositivi”.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 18 gennaio 2016, ha fornito i chiesti documenti ad eccezione di quelli riferiti all'avviso di addebito ivi indicato, invitando al contempo il ricorrente a recarsi presso l'ente impositore perchè direttamente interessato al processo di notificazione. Ricorda, poi, l'amministrazione che il carico iscritto a ruolo può essere modificato solo a seguito di provvedimento dell'ente impositore ovvero di pronuncia giudiziale. Inoltre, aggiunge l'amministrazione, poiché l'ente impositore non è titolare di potestà impositive, eventuali problematiche relative al responsabile del procedimento di iscrizione al ruolo e/o calcolo e altro afferente l'iscrizione al ruolo, sono di esclusiva competenza dell'ente creditore.

Avverso il provvedimento di parziale diniego il ricorrente, tramite la legale rappresentante, ha adito la Commissione il 25 febbraio 2016.

La Commissione, con decisione del 15 marzo ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività atteso che il medesimo è stato presentato oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge e non è stata prova della data di conoscenza del provvedimento impugnato.

Successivamente, il 13 aprile, la rappresentante del ricorrente ha chiesto alla Commissione di revocare la propria decisione del 15 marzo per essere incorsa in un errore di fatto ritenendo la decisione irricevibile. Aggiunge, infatti, la dott.ssa di avere ricevuto il provvedimento dell'amministrazione resistente in data 26 gennaio 2016, fornendone prova, e di avere impugnato tale provvedimento in termini, ossia il 25 febbraio 2016.

La scrivente, con decisione del 28 aprile, ha dichiarato il ricorso inammissibile per non essere incorsa in alcun errore di fatto, riconoscibile dagli atti del procedimento giudiziale di cui all'art. 395, comma 1, n.4 c.p.c., atteso che parte ricorrente né al momento della presentazione del gravame del 25

febbraio 2016 né successivamente aveva fornito prova della data di ricevimento del provvedimento impugnato.

Di seguito, la rappresentante del ricorrente ha inviato una richiesta revocatoria avente il medesimo oggetto di quella presentata il 13 aprile in ordine alla quale la Commissione si è già espressa con la suddetta decisione del 28 aprile.

DIRITTO

La Commissione attesa la propria già presa decisione del 28 aprile e ritiene la reiterata richiesta revocatoria inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri “ Emilia Romagna” SM Ufficio Personale

FATTO

Il maresciallo capo ha chiesto di potere accedere ai documenti connessi alle domande di trasferimento presso il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale CC di, presentate dal ricorrente stesso il 7.2.2016 ed il 2.7.2013. In particolare, per fini defensionali, il ricorrente ha chiesto di avere copia dei documenti formati dai diversi Comandi a seguito dell’inoltro delle citate domande di trasferimento.

L’amministrazione resistente, con provvedimento del 7.4.2016, ha concesso l’accesso ai documenti inerenti la domanda di trasferimento presentata nel corso del 2016, ad esclusione di quelli che trattano o contengono informazioni relative alle tabelle ordinarie organiche (art. 1048, comma 1, lett. r) del d.P.R. n. 90/2015). L’amministrazione ha, invece, negato l’accesso ai documenti della domanda di trasferimento presentata nel corso del 2013 perché relativi ad una situazione giuridica divenuta inoppugnabile. Aggiunge, poi, l’amministrazione che il ricorrente ha già richiesto l’ostensione dei documenti della domanda del 2013, con istanze di accesso dell’8.8.2014 e del 20.4.2015, all’epoca respinte per insussistenza del requisito dell’attualità dell’interesse.

Avverso il provvedimento di parziale diniego del 7.4.2016, il ricorrente ha adito la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

Il ricorrente, avendo dato avvio al procedimento mediante la presentazione dell’istanza di trasferimento del 2.7.2013, è titolare di un interesse endoprocedimentale, di cui al combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241 del 1990, ad accedere ai chiesti documenti; ciò senza che sia necessaria la dimostrazione dell’interesse sotteso all’istanza atteso che quest’ultimo è presuntivamente ritenuto sussistente dalla legge stessa.

Si ricorda, inoltre, che la giurisprudenza “ha già da tempo sganciato il diritto di accesso dalla ristretta nozione di mezzo al fine di esercitare una azione giurisdizionale” ed “è pervenuta alle affermazioni per cui è sempre consentito l’accesso a documenti la cui conoscenza sia necessaria per

curare o difendere i propri interessi giuridicamente tutelati”, e “la posizione giuridica della ricorrente è riconosciuta come diritto soggettivo a un'informazione qualificata, a fronte del quale l'Amministrazione pone in essere un'attività materiale vincolata, essendo sufficiente che l'istanza di accesso sia sorretta da un interesse giuridicamente rilevante, così inteso come un qualsiasi interesse che sia serio, effettivo, autonomo, non emulativo, non riducibile a mera curiosità e ricollegabile all'istante da uno specifico nesso” (cfr.: Cons. Stato VI, 19.1.2010 n. 189; T.A.R. Lombardia Brescia II, 11.6.2010 n. 2310).

L'amministrazione resistente ha inviato una memoria il 4 maggio con la quale ha ribadito le ragioni a sostegno del proprio diniego.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale Previdenza Sociale I.N.P.S. – direzione provinciale di Pescara

FATTO

Il legale rappresentante della società ricorrente, sig., ha chiesto di potere accedere ai documenti inerenti il regolare versamento dei contributi e ritenute previdenziali dovute dalla s.p.a.; in caso di irregolare versamento, aggiunge il ricorrente di volere accedere all'attestazione dell'ammontare dell'inadempimento degli obblighi contributivi previdenziali posti in essere dalla società controinteressata alla data della richiesta. Motiva il ricorrente che la società di cui è legale rappresentante si avvale dei servizi della H..... s.p.a. quale agenzia di somministrazione e pertanto, è obbligata in solido con la controinteressata (art. 35, comma 2 del d.lgs. n. 81 del 2015) in caso di irregolarità dei versamenti. I chiesti documenti, dunque, sono necessari per approntare un'adeguata difesa dei propri diritti ed interessi.

L'istituto resistente, con provvedimento del 23 marzo 2016, ha negato il chiesto accesso ai sensi dell'art. 16, comma 1 del Regolamento per la disciplina del diritto di accesso agli atti, adottato con Delibera del Presidente del n. 366 del 5 agosto 2011.

Avverso il provvedimento del 23 marzo 2016, il ricorrente ha adito in termini la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Il presente gravame è stato inviato alla società controinteressata.

L'amministrazione ha inviato una memoria alla quale ha allegato il decreto con il quale il Tribunale di Pescara ingiunge alla società qui ricorrente un versamento di euro 1.514.161 alla s.p.a.

DIRITTO

Il citato Regolamento dell'I.N.P.S. in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di persone terzi, persone, gruppi, imprese ed associazioni, esclude dall'accesso, tra l'altro, "i documenti attinenti l'instaurazione e lo svolgimento del rapporto contributivo I.N.P.S. – datori di lavoro e ed al rapporto assicurativo individuale, fatte salve le eccezioni previste dalla legge".

La Commissione ricorda di non essere dotata dei necessari poteri per disapplicare la previsione regolamentare e, pertanto, ritiene che il ricorso vada respinto.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Polizia di Stato – Commissariato Roma

FATTO

La ricorrente ha presentato un'istanza di accesso il 25 marzo 2016, per fini defensionali, avente ad oggetto la relazione di servizio della pattuglia del Commissariato intervenuto il 24.3.2016 presso il condominio di Roma.

Avverso la condotta inerte dell'amministrazione, integrante la fattispecie del silenzio rigetto, la ricorrente aveva inviato un precedente ricorso al difensore civico regionale il quale ha invitato la ricorrente stessa a rivolgersi alla Commissione.

Nel gravame proposto innanzi la scrivente la ricorrente dichiara che l'amministrazione ha negato il chiesto accesso per via telefonica.

DIRITTO

Al fine di valutare la ricevibilità del gravame ed acquisire ulteriori elementi di valutazione della presente vicenda, la Commissione chiede alla ricorrente di volere inviare il gravame inoltrato al difensore civico e la risposta di quest'ultimo con la data di invio. Nelle more i termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione chiede alla ricorrente di volere trasmettere i citati documenti, interrompendo nelle more i termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Tribunale civile di Rieti

FATTO

Il ricorrente, è divenuto proprietario dell'immobile censito al nuovo catasto edilizio urbano competente fg., p.lle -..... di superficie complessiva pari a mq. 1340, a seguito di procedura esecutiva immobiliare promossa dal Consorzio Successivamente, il Consorzio ha agito in sede monitoria ottenendo un decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo, con il quale il giudice ha intimato al ricorrente di pagare la somma di Euro per opere di urbanizzazione di cui alle convenzioni stipulate con i comuni di e, gravanti sui lotti e siti all'interno del comprensorio, pervenuti al ricorrente dopo il decreto di trasferimento del giudice dell'esecuzione di Rieti. Tuttavia, il ricorrente era a conoscenza della circostanza che le sole spese relative all'immobile pignorato fossero di Euro annui (relazione del CTU depositata il 25.11.2006).

Pertanto, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di Rieti di potere avere copia del fascicolo relativo alla procedura conclusa con l'assegnazione dell'immobile a suo favore e, in particolare, ai titoli azionari, ai provvedimenti emessi ed alle eventuali istanze di riduzione e/o precisazioni del credito. Ciò al fine di tutelare i propri diritti anche in sede di opposizione.

Il giudice dell'esecuzione ha concesso copia dei documenti inerenti la visione, mentre lo ha negato "ai titoli azionari e alle precisazioni del credito".

Avverso il provvedimento di accoglimento parziale, il ricorrente ha adito la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Chiarisce il ricorrente nel presente gravame che i chiesti documenti riguardano una procedura esecutiva conclusa e archiviata e che solo dall'accesso agli indicati documenti può verificare l'eventuale pendenza di ulteriori situazioni creditorie.

Il Tribunale di Rieti, con memoria del 10 maggio, ha ricordato che l'accesso ai fascicoli ed il rilascio di copia è disciplinato dall'art. 76 c.p.c. ed ha ricordato un parere del Consiglio Superiore della Magistratura reso sul tema il 22 maggio 2010.

DIRITTO

La Commissione rileva che l'art. 22 della legge n. 241 del 1990, fornendo la nozione di documento amministrativo si riferisce ad “atti, anche interni, formati, dalla pubblica amministrazione”, che siano espressione di una “attività amministrativa”. Inoltre, il successivo art. 23 specifica i soggetti passivi dell'accesso, tra i quali non sono previsti gli organi giurisdizionali, che emettono atti con un regime definito (anche di pubblicità), che è completamente estraneo e non assimilabile alla disciplina in tema di accesso amministrativo (C.d. S., sez. IV, decisione 18/03/2008 n. 1363)

La Commissione, pertanto, poiché l'istanza ostensiva ha ad oggetto documenti che non rivestono natura amministrativa per essere parte di un fascicolo processuale, sia pure concluso, rileva l'infondatezza del presente gravame.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente:, Forze di Polizia

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione centrale per le risorse umane

FATTO

L'ispettore superiore, sostituto commissario ricorrente ha ricevuto una denuncia anonima per fatti asseritamente compiuti dal ricorrente stesso nell'agosto 2014 inviata alla Procura della Repubblica di, alla Prefettura di, alla Questura ed all'.....

Il ricorrente, al fine di difendere i propri diritti ed interessi , personalmente e in qualità di segretario generale della, ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

1. denuncia e documenti connessi, ivi compresa la corrispondenza intercorsa tra il Dipartimento di P.S. e la Questura di in ordine al fatto denunciato, nonché i relativi atti amministrativi;
2. documenti richiamati o collegati con quelli di cui al punto n. 1 o facenti parte del medesimo procedimento.

Il Ministero resistente, con provvedimento del 18 aprile 2016, ha negato il chiesto accesso affermando di “non essere ente matricolare e, quindi di non possedere né fascicoli personali né fogli matricolari di alcun ispettore, limitandosi a detenere esclusivamente raccolte di atti amministrativi relativi alle posizioni procedurali oggetto di corrispondenza obbligatoria con gli uffici territoriali di volta in volta interessati”. Aggiunge il Ministero resistente che i chiesti documenti rivestono rilevanza penale e, dunque, non rientrano nell'ambito di applicazione del Capo V della legge n. 214 del 1990.

Avverso il provvedimento di diniego del 18 aprile, il ricorrente ha adito la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

L'amministrazione resistente, con memoria del 16 maggio, ha ribadito le ragioni a sostegno del proprio diniego ed ha comunicato che “l'esposto è stato oggetto di specifica delega d'indagine da parte del Procuratore della Repubblica presso la Procura della Repubblica del Tribunale di, il cui esito non è ancora noto”.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorrente è già in possesso della denuncia per averla ricevuta e prodotta alla scrivente unitamente al presente gravame.

Relativamente agli altri documenti, la Commissione ricorda che l'art. 370 c.p.p. stabilisce che “Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l'assistenza necessaria del difensore. Quando procede a norma del comma 1, la polizia giudiziaria osserva le disposizioni degli articoli 364, 365 e 373. Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il pubblico ministero, qualora non ritenga di procedere personalmente, può delegare, secondo la rispettiva competenza per materia, il pubblico ministero presso il tribunale del luogo. Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri gravi motivi, il pubblico ministero delegato a norma del comma 3 ha facoltà di procedere di propria iniziativa anche agli atti che a seguito dello svolgimento di quelli specificamente delegati appaiono necessari ai fini delle indagini”.

Questa Commissione, poi, ricorda l'orientamento della giurisprudenza amministrativa e della Commissione stessa secondo il quale l'invio di documenti all'autorità giudiziaria e/o la presenza di un procedimento penale, non vale di per sé a respingere la domanda di accesso, atteso che il segreto d'indagine, di cui all'art. 329 c.p.p., non costituisce un motivo legittimo di diniego al rilascio di documenti, fintanto che gli stessi siano nella disponibilità dell'amministrazione e il giudice che conduce l'indagine penale non li abbia acquisiti con uno specifico provvedimento di sequestro; pertanto, la qualificazione rituale segretezza, dichiarata dall'amministrazione non esclude dall'accesso i documenti.

Pertanto, la Commissione chiede all'amministrazione resistente di rendere noto se i chiesti documenti sono stati oggetto di uno specifico provvedimento di sequestro o se sono nella sua disponibilità. Nelle more i termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi in parte respinge il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, e invita l'amministrazione resistente a volere fornire i chiarimenti di cui in narrativa. I termini di legge restano interrotti.